

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 60

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 6 al 12 febbraio 2003)

INDICE

BEDIN: sulle prestazioni assistenziali per gli invalidi (4-02266) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	Pag. 2767	DATO: sulla presenza di una giornalista della RAI alla presentazione del club «Rosa azzurra» (4-02383) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	Pag. 2778
BETTA, MICHELINI: sulla professione di massofisioterapista (4-03145) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2768	DEMASI: sul presidio SAUT di Gioia Cilento (4-03032) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2779
BRIGNONE: sullo svolgimento di un «rave party» in provincia di Cuneo (4-02866) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2769	DE PETRIS: sul decesso del signor Alfiero Mastrangelo, ricoverato presso il policlinico Umberto I di Roma (4-00392) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2782
CARELLA: sul rinnovo del contratto per i dirigenti di seconda fascia del Ministero della salute (4-02185) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2771	DI GIROLAMO: sull'Associazione Calcio Fiorentina (4-02812) (risp. PESCANTE, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	2783
CORTIANA: sulla situazione societaria del Calcio Napoli (4-01633) (risp. PESCANTE, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	2773	DI SIENA: sui trasferimenti erariali agli enti locali (4-02156) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2784
sulla lotta al doping (4-01680) (risp. PESCANTE, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	2774	FASOLINO: sul trattamento di fine rapporto del personale militare della Croce Rossa Italiana (4-02138) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2786
sulla produzione di farine vegetali da parte della ditta Romana Farine di Orvieto (4-02046) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2775	FLORINO: sullo svolgimento di una manifestazione di condanna del terrorismo a Napoli (4-02474) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2788
sulle elezioni amministrative nel comune di Monza (4-02456) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2777	GIRFATTI: sull'ospedale di Torre Annunziata (Napoli) (4-02398) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>)	2789

LAVAGNINI: sulla politica sanitaria nella regione Lazio (4-02561) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) Pag. 2792	PAGLIARULO ed altri: sul ripristino di simboli fascisti (4-00797) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) Pag. 2813
LONGHI: sull'ospedale San Martino di Genova (4-02451) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2794 sulla Croce Gialla Italiana di Genova (4-02803) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2796	PASCARELLA: sullo scioglimento del consiglio comunale di Cervino (Caserta) (4-00979) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2815
MALABARBA, MARTONE: sull'associazione Antigone (4-03337) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) 2799	PASSIGLI: sul sistema Auditel (4-03360) (risp. GASPARRI, <i>ministro delle comunicazioni</i>) 2817
MALENTACCHI: sul meccanismo di rimborso dei buoni postali (4-02175) (risp. VEGAS, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>) 2802	ROTONDO: sulle elezioni amministrative a Noto (Siracusa) (4-02341) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2819
MARINO ed altri: sulla consegna del passaporto ai cittadini Savoia (4-03437) (risp. ANTONIONE, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 2805	TOMASSINI: sulla vaccinazione antipolio (4-01850) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2821
MASCIONI: sull'inserimento in fascia A dei farmaci contro il morbo di Alzheimer (4-03016) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2806	TURRONI: sulla diffusione di un opuscolo in occasione delle elezioni amministrative in provincia di Cagliari (4-02234) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 2823
MONTINO ed altri: sull'azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma (4-01917) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2806	VALLONE: sull'assistenza domiciliare per il giovane Danilo Neri (4-02738) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2825
MORO: sulla valutazione dei titoli di studio di infermiere conseguiti all'estero (4-03307) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2810	VERALDI: sulla realizzazione di una residenza sanitaria per anziani nel comune di San Mango d'Aquino (4-01085) (risp. SIRCHIA, <i>ministro della salute</i>) 2827 sulla Scuola di formazione di polizia penitenziaria di Catanzaro (4-03228) (risp. CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i>) 2829

BEDIN. – *Ai Ministri della salute, della difesa e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che nei confronti degli invalidi di guerra e per servizio, in particolare dei grandi invalidi, le prestazioni di assistenza medico-preventiva e riabilitativa, di cure climatoterapiche e di assistenza protesica, hanno natura risarcitoria delle mutilazioni e delle invalidità;

osservato che i mutilati e gli invalidi delle varie regioni italiane sono riconosciuti tali per le medesime cause;

constatato tuttavia che ad essi sono riconosciuti livelli e diritti di assistenza diversi tra regione e regione e anche tra aziende sanitarie locali della stessa regione,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda prendere per quanto di sua competenza perché siano sancite norme assistenziali il più possibili uniformi e quale posizione intenda sostenere al riguardo nella Conferenza Stato-Regioni.

(4-02266)

(29 maggio 2002)

RISPOSTA. – Secondo il disposto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli invalidi di guerra e per servizio hanno diritto di ricevere dal Servizio sanitario nazionale le medesime prestazioni sanitarie specifiche assicurate dagli Enti assistenziali di categoria, in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti a quella data.

Il regolamento dell'*ex* ONIG (Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra) individua nei dettagli le prestazioni sanitarie da garantire a tali categorie e rappresenta un riferimento univoco sull'intero territorio nazionale. Alcune Regioni, tuttavia, hanno disciplinato il settore con proprie leggi, ampliando in taluni casi il livello di tutela, facendo fronte con proprie risorse ai relativi oneri.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 di definizione dei Livelli essenziali di assistenza (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002) ha confermato la previsione dell'articolo 57 sopracitato, includendo nei predetti LEA (all. 1 – assistenza a categorie particolari), le prestazioni previste dal regolamento *ex* ONIG.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

BETTA, MICHELINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che: con la legge n. 42/1999 articolo 4, commi 1 e 2, tutti i titoli ottenuti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dovevano essere resi equipollenti o equivalenti ai vari diplomi universitari a far data dal mese di giugno 1999;

i corsi per massofisioterapisti avrebbero dovuto essere soppressi a far data dall'anno 1996 su tutto il territorio nazionale per far posto ad un unico canale formativo, quello universitario, ed invece sono attivati ancora nelle regioni Lombardia, Marche ed Umbria con tasse scolastiche che ammontano tra i 6.700,00 ed i 12.000,00 euro, cui si aggiungono le spese di trasporto, di vitto e alloggio;

una sentenza del TAR dell'Umbria del giugno 2001 ha sancito la proroga dei corsi;

il decreto ministeriale 17 maggio 2002 concernente l'individuazione delle professioni sanitarie esenti dall'applicazione IVA, includendo solamente le figure del massaggiatore, del fisioterapista e titolo equipollente, nonché 1.000 massofisioterapisti con corso di studi triennale, esclude ben 9.000 massofisioterapisti dalla possibilità di emettere fatture esenti IVA;

che a 9.000 massofisioterapisti non vengono attribuiti i crediti ECM,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare affinché, nell'ambito delle professioni sanitarie riabilitative, non vi sia disparità di trattamento tra operatori, non solo a tutela dei 9.000 massofisioterapisti, ma anche dei pazienti.

(4-03145)

(15 ottobre 2002)

RISPOSTA. – La sopraggiunta modifica costituzionale del Titolo V ha privato lo Stato della potestà regolamentare in materia di professioni sanitarie, ricadendo la stessa materia fra i casi di legislazione concorrente.

Nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti principi fondamentali).

Tali principi potrebbero essere disciplinati, in caso di approvazione, da parte del Parlamento del disegno di legge delega presentato dal Ministro della salute in materia di riordino delle professioni sanitarie, affrontando anche la situazione dei massofisioterapisti in possesso di titolo non equipollente al diploma universitario di Fisioterapista *ex* decreto ministeriale n. 741 del 1994.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

BRIGNONE. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso che:

tra il 15 ed il 19 agosto 2002 si è svolto un «rave party» sul Colle della Maddalena (Cuneo), in territorio italiano, al quale hanno partecipato circa 17.000 persone in maggioranza di nazionalità francese;

tale raduno, già previsto nel Comune di Barcellonette (Francia), all'ultimo momento è stato vietato dalle autorità di pubblica sicurezza francese, che pare abbiano impedito il deflusso a valle dei convenuti, i quali si sono perciò accampati sul versante italiano del Valico;

pur nella situazione di emergenza e di grave pericolo che si è venuta a creare a causa del continuo afflusso di giovani, la Prefettura e la Questura di Cuneo, tardivamente informate dalle autorità transalpine, sono riuscite a controllare la situazione ed a deviare opportunamente il traffico turistico facendo in modo che la manifestazione si concludesse senza incidenti di rilievo e danni alle persone;

verificato che:

successivamente il Comune di Argentera con tempestività ha provveduto ad emanare ordinanza di divieto di accesso nella zona compresa tra la Fontana di Napoleone e il confine di Stato per procedere al rilevamento dei danni ai luoghi ed alle cose ed alla successiva bonifica dell'area, previo sopralluogo dell'A.S.L., del Corpo forestale dello Stato, di personale qualificato della Questura di Cuneo e di tecnici specializzati;

dal verbale del sopralluogo risultano presenti nell'area vari cumuli di rifiuti di tipo urbano, raccolti in sacchetti, per un volume di circa 30 mc, alcune siringhe monouso, un camper ed un furgone abbandonati ed inutilizzabili, una grande quantità di residui fecali di origine umana e di bottiglie di vetro infrante;

risulta ampiamente danneggiato nelle parti strutturali e contaminato da deiezioni umane il fabbricato di proprietà dell'Intendenza di Finanza situato presso il confine con la Francia;

sono stati inoltre individuati alcuni cani di grossa taglia abbandonati, che potrebbero risultare pericolosi per uomini, greggi e mandrie all'alpeggio;

considerato che:

si ritiene indispensabile, nel più breve tempo possibile, procedere allo smaltimento dei rifiuti, alla bonifica del sito per mezzo di personale attrezzato, alla rimozione dei veicoli abbandonati, al ripristino del fabbricato ed alla disinfezione dei terreni;

visto che:

è attualmente pervenuta al Sindaco del Comune di Argentera un'offerta per provvedere a quanto sopra per un totale di euro 38.800 più IVA;

il Comune non è in grado di fronteggiare questa spesa straordinaria,

si chiede di sapere:

se non si intenda mettere immediatamente a disposizione le risorse necessarie;

quali iniziative si intenda assumere nei confronti delle autorità francesi che sostanzialmente hanno determinato le condizioni per dirottare la manifestazione nel territorio italiano pur in assenza di informazioni ed accordi preventivi.

(4-02866)

(22 agosto 2002)

RISPOSTA. – Il Ministero dell'interno – fin dal 23 agosto scorso – si è impegnato alla concessione di un contributo per finanziare la spesa necessaria al ripristino ambientale del Pianoro del Colle della Maddalena, interessato dal *rave party* tenutosi dal 15 al 19 agosto 2002, contributo che era stato quantificato dai sindaci della Valle Stura in complessivi 30.000 euro.

L'onere di tale contributo doveva gravare sul capitolo 1331 dello stato di previsione del predetto Ministero, capitolo concernente la sistemazione di opere pubbliche danneggiate da avversità atmosferiche. A tal fine era stato richiesto al Comune di Argentera un progetto sommario con computo metrico estimativo dei lavori, corredandolo di idonea documentazione tecnica descrittiva dei programmati interventi di ripristino ambientale.

In data 5 dicembre 2002 è stato disposto il decreto per la concessione di un contributo di 18.000 euro al Comune di Argentera. In pari data, tuttavia, si è appreso che l'interno ammontare dei fondi previsti per il capitolo 1331 è stato tagliato con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto-legge n. 194 del 2002, convertito dalla legge n. 246 del 2002 (il decreto «blocca spese»).

Con la recente approvazione della legge finanziaria 2003 – legge 27 dicembre 2002, n. 289 – la possibilità di erogare tale contributo è tornata nuovamente concreta, dovendosi ripristinare il soppresso capitolo. Il Comune di Argentera, tuttavia, dovrà rinnovare la procedura di richiesta, alla luce della nuova normativa.

Per quanto riguarda il secondo quesito sollevato dall'onorevole interrogante, si fa presente che il trasferimento dei partecipanti al raduno è avvenuto spontaneamente, e gli stessi hanno varcato il confine italo-francese senza creare particolari difficoltà al rispetto dell'ordine pubblico. A ciò si aggiunga che la manifestazione citata non poteva essere vietata in Italia, trattandosi di raduno puramente musicale e, dunque, privo di alcun carattere di illegalità, e rientrando a pieno titolo nel diritto di libera manifestazione previsto dalla Costituzione.

L'evento verificatosi rappresenta una tipica attività transfrontaliera regolata attraverso contatti diretti tra gli organi di Polizia delle regioni confinanti, per cui il Ministero dell'interno non ha ritenuto di dover intraprendere alcuna iniziativa a livello diplomatico nei riguardi della Francia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(31 gennaio 2003)

CARELLA. – *Ai Ministri per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e della salute.* – Premesso:

che notizie di stampa (inserto «Sanità» del quotidiano «Il Sole 24 ore» del 7-13 maggio 2002, pagina 8) hanno reso noto che il Ministero della salute ha imposto la firma di un nuovo contratto a 147 dirigenti di seconda fascia;

che contenuti e modalità di questo nuovo contratto appaiono, a quanto riferisce tale organo di stampa, in netto contrasto con i principi di separazione della sfera politica da quella amministrativa, in quanto la riformulazione delle clausole contrattuali sembra determinata direttamente dall'ingerenza politica e dalla volontà di avere «libertà di rimozione» dei dirigenti di seconda fascia;

che tale ingerenza è contraria sia alle disposizioni normative previste dalle leggi esistenti, da ultimo dal decreto legislativo n. 165 del 2001, sia a quanto il Governo stesso ha previsto nello schema di riforma della pubblica amministrazione, in questi giorni all'esame conclusivo da parte del Parlamento;

che proprio la natura privatistica dei contratti già esistenti ne chiede il rispetto integrale delle condizioni che le parti hanno liberamente sottoscritto e che sono state debitamente registrate dalla Corte dei conti;

che tale procedura di rinnovo è avvenuta con la netta e ferma contrarietà dei sindacati interni;

che la vicenda delineata ha caratteri di interesse generale per tutti i comparti della pubblica amministrazione, nell'ottica del rispetto dei principi di legalità nei rapporti amministrazione-governo, di coerenza, di imparzialità e di trasparenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano riferire sugli esatti contenuti della vicenda messa in luce dal quotidiano «Il Sole 24 ore»;

i motivi dell'operato del Ministero della salute e il ruolo direttamente svolto dal Ministro della salute nella fase di rinnovo contrattuale;

se le nuove disposizioni contrattuali siano coerenti con il quadro normativo e con i contratti collettivi nazionali esistenti e se non si introducano elementi di carattere generale che mutino sostanzialmente ed in senso peggiorativo le «regole del gioco», incluse quelle che il Governo stesso si sta impegnando a modificare attraverso lo schema di riforma del decreto legislativo n. 165 del 2001;

se non ritengano necessario assicurare che il meccanismo dello *spoil system*, che anche tale schema di riforma ha escluso di applicare ai dirigenti di seconda fascia, non venga invece surrettiziamente reintrodotta attraverso procedimenti di rinnovo contrattuale anomali che prevedono scadenze automatiche anticipate rispetto ai termini temporali fissati dall'attuale contratto e non ancorate a precise verifiche sull'operato dei dirigenti e sul raggiungimento da parte di questi ultimi degli obiettivi concordati nello stesso contratto.

(4-02185)

(16 maggio 2002)

RISPOSTA. – Il riordino del Ministero della salute – avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2000 e con provvedimento ministeriale (decreto ministeriale 17 maggio 2001), adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 – ha comportato una nuova individuazione degli Uffici dirigenziali non generali dell'Amministrazione.

Una specifica disposizione contenuta nei contratti individuali vigenti e il dettato dell'articolo 13, comma 4, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001 Dirigenza Area 1 hanno reso necessario armonizzare gli incarichi conferiti in base al vecchio ordinamento con il nuovo assetto organizzativo del Ministero.

Si è in tal modo garantito ai dirigenti il mantenimento di una posizione equivalente, grazie all'apposito decreto ministeriale 20 dicembre 2001 sulla fissazione dei valori economici delle posizioni organizzative dirigenziali.

Lo schema contrattuale di attribuzione degli incarichi è stato predisposto tenendo conto anzitutto dell'analogo orientamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e quindi della necessità di assicurare flessibilità all'organizzazione in dipendenza delle esigenze di cambiamento e dei processi in atto di riforma della Pubblica amministrazione. Sulla base di tali considerazioni i direttori generali sono stati invitati a conferire gli incarichi per un periodo di due anni.

Tale disposizione non risulta in contrasto né con la vigente normativa in materia di durata degli incarichi, né con quanto previsto su tale punto nei contratti individuali precedenti, in quanto questi ultimi hanno cessato di produrre effetti per il venir meno delle funzioni oggetto dei medesimi con l'avvenuto riordino del Ministero.

Per quanto riguarda il contenuto specifico dello schema di contratto proposto ai dirigenti dell'Amministrazione, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di sindacato ispettivo in esame, esso è coerente con la disciplina vigente e con lo spirito della riforma attualmente all'esame del Parlamento.

Infatti la risoluzione del contratto prevista dall'articolo 2 dello schema adottato è espressamente correlata, nel testo predisposto, a quanto stabilito dall'articolo 13 citato e, lungi dal configurare uno *spoils system* surrettiziamente introdotto a dispetto della normativa vigente e futura, rappresenta unicamente la conseguenza dell'eventuale entrata in vigore di un nuovo regolamento di organizzazione del Ministero ovvero di sopravvenute esigenze derivanti da modifiche della disciplina organizzativa e funzionale della Pubblica amministrazione.

In merito si fa presente che è lo stesso Contratto collettivo nazionale di lavoro, per tali ipotesi, a prevedere la necessità di stipulare un nuovo atto di incarico.

Si fa infine presente che i decreti di attribuzione degli incarichi di direzione degli Uffici del Ministero della salute sono stati registrati dalla

Corte dei conti in varie date nel periodo che va da giugno a settembre del corrente anno.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

CORTIANA. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Presidente del Calcio Napoli, Giorgio Corbelli, ha acquistato, dopo varie vicissitudini, il Calcio Napoli SPA;

la battaglia legale tra Giorgio Corbelli ed il precedente Presidente del Napoli Corrado Ferlaino è durata vari mesi, danneggiando la contabilità e la fama della stessa Società, avendo non poche ripercussioni sulla squadra di calcio attualmente retrocessa in serie B;

visto che:

come è stato più volte sottolineato dall'emittente locale Telelibera, esclusivista in Regione Campania dei diritti televisivi in differita delle partite del Napoli, Giorgio Corbelli, secondo le norme interne della FIGC (Federazione italiana gioco calcio), non poteva assumere la carica di dirigente di società, avendo subito una condanna ad un anno e mezzo di reclusione per ricettazione;

le difficoltà societarie del Calcio Napoli hanno avuto ripercussioni sui lavoratori e nell'intero tessuto cittadino,

si chiede di sapere se non sia il caso di intervenire per garantire una maggiore trasparenza e il legale svolgimento di tutte le procedure societarie.

(4-01633)

(28 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellati gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha reso noto che, come precisato dalla Federazione italiana gioco calcio, la situazione societaria del Calcio Napoli è stata sempre oggetto di approfondite indagini e accertamenti da parte della Federazione medesima.

La gestione della Società Calcio Napoli è stata oggetto di attenzione anche da parte della Corte di appello di Napoli.

A tal riguardo, si precisa che la stessa Corte ha revocato il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario, disposto a suo tempo dal Tribunale.

Per quanto attiene, altresì, la vicenda del signor Giorgio Corbelli, il CONI informa che sono tuttora in corso indagini da parte della Federazione italiana giuoco calcio.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(5 febbraio 2003)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il 7 marzo 2002 sulla stampa nazionale è stata riportata la notizia dell'ultimazione del lavoro dei periti nominati dal Pubblico Ministero della Procura di Torino Guariniello in merito allo scandalo doping;

dalla suddetta perizia si evince che i dubbi a suo tempo avanzati dallo scrivente e dagli addetti ai lavori trovano oggettivi riscontri, cioè sono stati trovati valori anomali dell'ormone della crescita in diversi atleti di tre federazioni sportive (Federnuoto, Federcanottaggio e Federpallavolo) come già rilevato dalla commissione scientifica anti-doping del CONI;

il CONI, attraverso il suo presidente Petrucci, si adoperò per lo scioglimento della Commissione scientifica anti-doping;

tale scioglimento non aiutò lo svolgimento delle indagini;

visto che dovrebbe essere lo stesso CONI ad esercitare un ruolo determinante nella lotta al doping,

si chiede di sapere:

quali garanzie possa dare il CONI, nella figura del suo Presidente, per una efficace lotta al doping;

se non sia il caso, nel potere di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, di attuare una seria azione di controllo sull'operato del CONI al fine di consentire una più efficace lotta alla piaga del doping.

(4-01680)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellati gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Come noto, la Commissione scientifica *antidoping* del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha condotto una ricerca su taluni atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Sidney.

Si informa che gli esiti dello studio non hanno portato a formulare ipotesi di *doping* nei confronti di questi atleti.

Infatti, tutte le indagini scientifiche hanno escluso che si fosse in presenza di assunzione esogena, quindi vietata, dell'ormone hGH indagato, bensì di una produzione attivata dall'ormone stesso, a causa della sua particolare natura.

Peraltro, anche le indagini condotte dalla magistratura sono giunte alle medesime conclusioni.

In seguito, il Comitato olimpico nazionale italiano ha sciolto la suddetta Commissione, in quanto la fuga di notizie, poi distorte dalla stampa, sull'argomento, ha incrinato il rapporto di fiducia instaurato con gli atleti aderenti all'iniziativa.

Si rende noto che questo Ministero esplica una costante ed attenta azione di vigilanza sull'operato del Comitato olimpico nazionale italiano, come previsto dal decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242, in sinergia con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e la tutela della salute nelle attività sportive costituita, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376, presso il Ministero della salute.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(5 febbraio 2003)

CORTIANA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che in diversi siti quali la zona artigianale «Le Torracce» di Castel Giorgio (Terni) e la zona «Alfina» del comune di Acquapendente (Viterbo) l'insediamento di due stabilimenti per la produzione di farine vegetali da parte della «Romana Farine» di Orvieto sta generando preoccupazione e proteste da parte della popolazione;

visto che:

alcune di queste zone sono caratterizzate da un forte mercato relativo alle attività turistiche, legate al valore paesaggistico della zona che verrebbe compromesso dall'odore emanato dalla produzione;

la presenza di tali produzioni rischia di porre un problema di salute pubblica, a partire dall'esposizione a micotossine,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risultino eventuali irregolarità nelle procedure di avvio delle attività volte all'apertura di detti stabilimenti;

se non si ritenga che si possa porre un problema di salute pubblica e di conservazione del paesaggio;

qualora si ravvisino irregolarità o problematiche, come si intenda procedere.

(4-02046)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della regione Lazio, per il tramite dell'Ufficio territoriale di governo di Viterbo.

I contenuti della risposta all'atto ispettivo sono stati elaborati e trasmessi dai rispettivi Uffici territoriali del Governo di Viterbo e Terni e pervenuti il 17 luglio 2002.

Nell'ambito dei programmi di sviluppo sostenibili (Idee innovative per i giovani imprenditori), la ditta Belvedere s.n.c. di stoccaggio fieno, con sede in Torre Alfina (Viterbo) e costituita dai soci Lanzi Francesco e Leandri Luisa, ha presentato all'Amministrazione comunale di Acquapendente un progetto per la realizzazione di un capannone su un'area in località Alfina (posta al confine con la provincia di Terni), per la trasformazione del fieno stoccato dall'azienda in farine vegetali per l'alimentazione dei bovini (ciò per evitare l'uso di farine animali per l'alimentazione dei bovini da ingrasso).

Tale progetto, accolto dall'Amministrazione comunale, è stato pubblicato nell'Albo pretorio con invito a presentare osservazioni, da parte di chiunque vi avesse interesse.

Venuti a conoscenza della realizzazione dell'impianto alcuni cittadini di Torre Alfina, temendo che esso potesse determinare l'insalubrità dell'aria o quantomeno l'emanazione di miasmi maleodoranti nell'ambiente circostante, hanno presentato le loro osservazioni all'Amministrazione. Hanno chiesto di non accogliere il progetto proposto, anche sulla base delle doglianze dei cittadini del comune di Orvieto per un analogo impianto ivi operante (presumibilmente della «Romana Farine di Orvieto»).

L'Amministrazione comunale ha accolto tali osservazioni facendole proprie ed ha respinto – totalmente – il progetto. Ad oggi, pertanto, nulla è stato realizzato, né sarà realizzato nell'imminente futuro.

Sulla costruzione dello stabilimento della «Romana Farine» di Orvieto nella zona denominata «La Torraccia» del comune di Castel Giorgio (Terni), è l'Ufficio territoriale del Governo di Terni che ha trasmesso gli elementi di merito per la risposta.

Nella località innanzi indicata è stato acquistato dalla predetta Romana Farine S.r.l., con sede legale in Noventa Vicentina (Vicenza) - via Europa n. 3, un lotto di terreno edificabile dove attualmente è in via di ultimazione lo Stabilimento in questione, mentre un'altra società denominata «Romana SS» che comunque fa capo alla Romana Farine, avrebbe acquistato un altro lotto dove attualmente non sono in costruzione insediamenti di alcun genere.

Lo stabilimento in via di ultimazione è munito di regolare concessione edilizia rilasciata dal comune di Castel Giorgio.

L'impianto è in attesa della concessione da parte del Ministero dell'ambiente.

L'attività lavorativa che verrebbe svolta consiste nella disidratazione di foraggi e produzione di foraggi in balloni kg/anno 5.000.000 (verranno utilizzati foraggi verdi kg/anno 12.000.000).

Il materiale di consumo consiste nell'utilizzo di combustibile «Metano» mc/anno 100.000 il cui affluente gassoso all'uscita verrebbe convogliato, tramite aspirazione forzata, all'impianto di trattamento fumi, costituito da cicloni separatori, per cui detta emissione verrebbe trattata in impianto di abbattimento con ciclone marca RAU modello 2002.

Il personale occupato previsto sarebbe di 6 operai e 2 impiegati.

Sono state finora raccolte circa 300 firme (alla data di comunicazione della nota dell'U.T.G. di Terni) di opposizione al progetto da parte di cittadini residenti nei comuni di Castel Giorgio, Castel Viscardo, Acquapendente e Bolsena.

Tale petizione, è basata su una eventuale nocività dell'impianto «Microtossine contenute nelle finissime polveri di lavorazione» che potrebbero, a giudizio dei firmatari, compromettere la salute pubblica ed il valore paesaggistico a cui sono legate le attività turistiche della zona.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

a seguito delle elezioni amministrative svolte nel comune di Monza, dove al turno di ballottaggio la lista dei Verdi si è apparentata con la coalizione del sindaco Michele Faglia,

in riferimento alla comunicazione del 11 giugno 2002 indirizzata alla Commissione elettorale circondariale, con la quale si chiedeva, in base al risultato elettorale, l'assegnazione del seggio spettante come indicato all'art. 73, commi 8 e 10 del decreto legislativo n. 267/2000, in considerazione del rilievo che si deve attribuire al collegamento delle liste compiuto nel turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

considerato che:

la richiesta dei Verdi di Monza alla commissione elettorale è stata disattesa con la proclamazione degli eletti senza la presenza del consigliere spettante alla Lista dei Verdi,

è stata presentata dallo scrivente, prima del primo turno elettorale, un'interrogazione con cui si chiedeva al Ministro dell'interno una verifica sull'operato della Commissione elettorale sul regolare svolgimento della competizione medesima per l'ammissione di una lista civica locale che, in base ai voti, ha privato i Verdi dell'elezione immediata del consigliere al primo turno,

al primo turno elettorale la coalizione del candidato sindaco Michele Faglia ha ottenuto il 34,89% dei voti e le liste collegate il 32,65 e al turno di ballottaggio, il sindaco eletto ha ottenuto il 53,35 facendo scattare il premio di maggioranza alla coalizione apparentata: la lista dei Verdi ha quindi ottenuto il diciottesimo seggio secondo il metodo proporzionale di ripartizione dei seggi,

in base alla normativa vigente, alla lista dei Verdi spetta un seggio in Consiglio Comunale di Monza.

si chiede di sapere quali procedure il Ministro dell'interno intenda perseguire affinché i Verdi di Monza abbiano il diritto di vedersi assegnato un seggio in consiglio comunale.

(4-02456)

(19 giugno 2002)

RISPOSTA. – In merito a quanto rappresentato, riguardo la mancata assegnazione di un seggio alla lista dei Verdi in Consiglio Comunale di Monza, si informa che dagli elementi documentali forniti dall'Ufficio Territoriale del Governo di Milano – in particolare da quanto si evince dal verbale relativo al turno di ballottaggio svoltosi il 9 giugno 2002 per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Monza – risulta che l'Ufficio Centrale per le Elezioni Comunali ha effettivamente deliberato di escludere dal riparto dei seggi la lista dei «Verdi – Sole che Ride», dal momento che la stessa, seppure apparentata con la colazione del Sindaco poi risultato eletto, non aveva raggiunto, al primo turno, la soglia del 3 per cento dei voti validi in applicazione del disposto dell'articolo 73, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ritiene opportuno, inoltre, evidenziare che il summenzionato Ufficio Centrale, competente nei comuni superiori ai 15.000 abitanti a riassumere i risultati delle varie sezioni, a stabilire la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ogni candidato, nonché a proclamare ufficialmente, infine, i risultati delle elezioni, è un organo indipendente che opera in posizione di imparzialità e la cui attività non è punto sindacabile nè da parte di questo Ministero nè da parte degli uffici territoriali del Governo.

Eventuali vizi od irregolarità nel procedimento elettorale, comunque, come contemplato nel vigente sistema normativo, possono essere fatti valere in sede di ricorso giurisdizionale, davanti al giudice amministrativo, da parte di qualsiasi cittadino elettorale del Comune o di chiunque altro vi abbia diretto interesse.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(31 gennaio 2003)

DATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

si è svolta nei giorni scorsi, presso l'Hotel Hilton di Roma, la presentazione del club «Rosa azzurra», club delle donne di Forza Italia intitolato a Rosa Berlusconi, madre del Presidente del Consiglio;

alla presentazione del club, presieduto da Rosalba Becchetti, moglie di un ex deputato di Forza Italia, erano presenti molte mogli del partito del *premier*, nonché il ministro Prestigiacomo ed alcuni rappresentanti politici di Forza Italia, tra cui Antonio Tajani;

la serata era presentata da Anna La Rosa, neodirettore delle Tribune politiche RAI, che ha confessato di essere in quella sede «come professionista»,

si chiede di sapere:

se il Ministro interrogato non ritenga necessario chiarire chi ha autorizzato in RAI la presenza della giornalista all'Hotel Hilton;

se non ritenga parimenti opportuno, alla luce di una vicenda siffatta, immaginare una possibile sostituzione di conduzione delle Tribune politiche RAI, conduzione che dovrebbe essere ispirata a principi di imparzialità, correttezza e pluralismo.

(4-02383)

(12 giugno 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno anzitutto premettere che, come è noto, non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Tale aspetto rientra, infatti, nella competenza del Consiglio di amministrazione della società che opera tenendo conto delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che nè la direzione generale nè, tantomeno, la divisione di appartenenza hanno autorizzato – anche perchè nessuna richiesta in tal senso avanzata dall'interessata – il direttore delle Tribune Politiche, signora Anna La Rosa, a presenziare il club delle donne di Forza Italia «Rosa Azzurra».

La partecipazione della professionista in parola all'incontro di cui trattasi, pertanto, è da intendersi avvenuta a titolo personale e privato al di fuori degli impegni di lavoro e dei conseguenti obblighi deontologici professionali; sulla base di tali considerazioni il comportamento tenuto nell'occasione dalla citata giornalista non appare sindacabile, nè censurabile.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(4 febbraio 2003)

DEMASI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che è stato attivato il Sistema Integrato Regionale per l'emergenza sanitaria nella regione Campania con legge regionale 2/94;

che con delibere della giunta regionale della Campania nn. 8684 e 10287 sono state approvate le linee guida per la organizzazione dei presidi SAUT e continuità assistenziale;

che nell'allegato A della delibera della giunta regionale della Campania n. 10287 il presidio SAUT di Gioia Cilento prevede un organico di 15 medici in quanto «zona demografica di natura particolarmente disagiata», con 3 medici per turno in servizio;

che l'attivazione del presidio SAUT di Ascea Marina è di natura prettamente provvisoria, in attesa della ultimazione dei lavori nella sede di Gioia Cilento;

che l'organico in servizio presso il predetto SAUT è di 2 medici anziché 3 per turno, come previsto dalle linee guida sopra citate;

che l'unità infermieristica non è impiegata né all'interno del presidio (art. 5, comma 5), né sull'ambulanza (articolo 16, comma 1, lettera b);

che, con provvedimento n. 13712 del 28.8.2002, la Direzione Generale della ASL SA/3 ha disposto l'attivazione della sede SAUT di Gioia - a partire dal 16 settembre 2002 - e dimezzato il già ridotto organico del SAUT di Ascea, in quanto un medico presta servizio presso il presidio di Ascea e un altro presso il presidio ospedaliero di Gioia Cilento;

che tale provvedimento è in palese contrasto con la delibera della giunta regionale n. 10287 del 31.12.98, che non prevede alcuno sdoppiamento della sede di servizio,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi di tali decisioni che appaiono in contrasto con le più volte citate leggi regionali;

se non si ritenga di verificare la fondatezza di quanto esposto anche alla luce della circolare esplicativa delle modalità di attivazione dei servizi SAUT e continuità assistenziale e di accesso ai presidi stessi del personale medico.

(4-03032)

(1° ottobre 2002)

RISPOSTA. - Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti autorità sanitarie della Regione Campania, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

L'Azienda Sanitaria Locale SA/3 ha comunicato che la delibera di Giunta Regionale della Campania n. 10287 del 31 dicembre 1998 prevedeva che la sede SAUT del periodo ospedaliero di Vallo della Lucania venisse collocata nel Comune di Gioia Cilento.

Per motivi collegati all'assenza di struttura idonea presso il suddetto Comune ed alla carenza di personale medico abilitato alle attività di emergenza, l'ASL SA/3 ha, in un primo momento, attivato il Presidio SAUT in una struttura ubicata presso il Comune di Ascea assegnandovi 11 medici.

Di recente, acquisita una idonea struttura nel Comune di Gioia Cilento, il Direttore Generale, d'intesa con i Sindaci di Gioia Cilento ed Ascea, ha utilizzato due postazioni che rappresentano le articolazioni territoriali di un unico SAUT Distrettuale.

Tanto, sulla base di un programma assistenziale a garanzia degli utenti che prevede l'integrazione del personale SAUT con i sanitari della Continuità Assistenziale, oltre che con i sanitari addetti al Servizio Trasporto Infermi.

Nessuna conseguenza di imprecisata gravità può derivare nè ai medici (coadiuvati da altro personale sanitario) nè all'utenza che, anzi, può avvalersi in caso di emergenza, di due punti di riferimento nell'ambito del Distretto Sanitario di Vallo della Lucania.

La Centrale Operativa 118 potrà infatti garantire in tempi brevissimi, a seguito dell'ultima disposizione, il soccorso sanitario in una vasta ma impervia zona del Cilento collinare, così come potrà garantire il soccorso sul versante marino, distante circa 40 chilometri da Gioia.

L'organico, con l'ultima disposizione del Direttore Generale non è stato dimezzato bensì incrementato di una unità a seguito dell'attivazione di una autoambulanza medicalizzata autorizzata dalla Regione Campania con delibera n. 6421 del 21 novembre 2001.

Di conseguenza operano al momento nel distretto di Vallo della Lucania 3 sanitari presso il SAUT coadiuvati da sanitari della Continuità Assistenziale e gestiti dalla Centrale Operativa 118.

L'aver distribuito il personale in punti strategici nell'ambito del distretto non riduce la funzionalità ma bensì rende sicuramente più agevole il raggiungimento delle varie zone del territorio.

La nota n. 10287 del 31 dicembre 1998 attuativa dei Saut ha dato esclusivamente l'avvio al sistema di emergenza territoriale previsto nella legge regionale 2/94, ma più volte è stata integrata con successive circolari regionali.

Al momento attuale non si è ancora pervenuti all'organizzazione definitiva dei Saut presso i quali operano sanitari con rapporto di convenzione.

Le ASL, ai sensi della circolare del 29 agosto 2001 dell'Assessorato alla Sanità, hanno l'obbligo, nella organizzazione delle sedi di Emergenza, della razionalizzazione delle spese sanitarie.

Pertanto fino a diversa programmazione sanitaria regionale rimarrà garantita l'attivazione di un Saut per ogni distretto.

Ad ogni buon conto si fa presente che l'ASL ha provveduto alla organizzazione del Servizio territoriale con sanitari sufficienti a garantire un carico di lavoro per come registrato negli ultimi anni.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

DE PETRIS. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

da notizie apparse sulla stampa e dai racconti fatti dai familiari alla polizia, la notte dell'8 settembre 2001 è morto a Roma, nell'ospedale Policlinico Umberto I, dopo oltre tre ore di attesa e in assenza di adeguata assistenza, il Sig. Alfiero Mastrangelo di 61 anni;

l'uomo alle ore 21 si era recato inizialmente all'ospedale S. Eugenio per ricevere assistenza e cure accusando forti dolori e perdite di sangue, ma si è sentito rispondere che non c'erano posti letto;

il Sig. Mastrangelo ha atteso, senza assistenza medica, un'ambulanza che doveva portarlo al Policlinico Umberto I per ricevere le cure adeguate;

al Policlinico Umberto I i familiari dicono di avere fatto pressioni sui medici per diverso tempo per poter ricevere attenzioni; è intervenuto poi un medico che ha praticato invano un massaggio cardiaco; alle 4,30 di notte il Sig. Mastrangelo è morto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente richiedere un'indagine conoscitiva per accertare per quale motivo il Sig. Alfiero Mastrangelo non ha ricevuto le cure adeguate, nelle strutture pubbliche di Roma, che avrebbero potuto evitare la sua morte e individuare gli eventuali responsabili dell'ennesimo caso di malasanità.

(4-00392)

(18 settembre 2001)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Lazio per il tramite dell'ufficio Territoriale del Governo di Roma.

A quest'ultimo Ufficio la Regione ha trasmesso copia della nota contenente «Prime risultanze dell'indagine conoscitiva in merito al decesso del signor Alfiero Mastrangelo».

Di questa si riportano alcune considerazioni ritenute particolarmente significative ai fini della risposta ai quesiti posti dall'onorevole interrogante.

È indubbio che è trascorso troppo tempo tra l'invio del fax e il trasporto del paziente dall'Ospedale S. Eugenio al Policlinico Umberto I. La spiegazione più logica è probabilmente quella fornita dalla Commissione d'inchiesta: l'addetto al fax ha inviato per mero errore il primo fax non all'autoparco, ma al Policlinico Umberto I contestualmente al fax di accettazione del trasferimento.

Durante i due accessi al Pronto Soccorso il paziente, pur presentando come problemi attivi delle manifestazioni cliniche di pertinenza urologica,

non è stato mai visitato da un urologo anche in considerazione che nel presidio ospedaliero S. Eugenio è attiva e funzionante una Unità Operativa di Urologia dotata di circa 26 posti-letto. Tale evento è conseguente alla mancata presenza, non solo di un servizio di guardia urologica che può essere in rapporto ad una inadeguata dotazione di personale, ma soprattutto di un servizio di reperibilità indispensabile sia per un corretto e sicuro funzionamento dell'unità operativa stessa sia per le esigenze del DEA di secondo livello, quale è quello del presidio ospedaliero S. Eugenio così come prevede la normativa.

A tale proposito – viene affermato più innanzi nella relazione – già in data 1° agosto 2001 la Direzione Sanitaria Aziendale aveva sollecitato la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero S. Eugenio a predisporre un programma operativo per un'adeguata soluzione del problema, attraverso, almeno, una presenza medica urologica nei turni delle 12 ore di servizio diurno e una reperibilità notturna e festiva, qualora non potesse essere assicurata la guardia di 24 ore.

Riguardo alla richiesta di un'indagine conoscitiva da parte del Ministero della salute, si fa presente che tale decisione rientra nella competenza della Regione alla quale è affidato il compito amministrativo di erogare l'assistenza sanitaria e la relativa vigilanza.

Al Ministero della salute resta solo il potere di alta vigilanza, in casi di evidente e trave inerzia delle Istituzioni territoriali nonchè in casi di particolare e inusitata gravità o che interessino più di una Regione.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

DI GIROLAMO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

alle ore 19,00 del 29 luglio 2002 sono scaduti i termini per la iscrizione al campionato di serie A e B delle squadre di calcio;

la maggior parte delle squadre che non erano state iscritte in quanto, secondo la COVISOC, con i bilanci non in regola (ad esempio Roma, Lazio, Genoa, ecc.) hanno presentato la documentazione bancaria idonea a farle rientrare nei parametri previsti per la iscrizione;

una sola società, la Fiorentina, non è stata in grado di presentare gli accrediti bancari, pari alla somma di 22 milioni di euro, necessari a sanare la situazione debitoria e permettere l'iscrizione al campionato di serie B;

secondo le notizie apparse sulla stampa la Lega avrebbe iscritto la Fiorentina «con riserva», rinviando la decisione definitiva al Consiglio Federale, la cui riunione è convocata per giovedì;

la non iscrizione della Fiorentina al campionato di serie B, come sarebbe dovuto avvenire se fossero state rispettate alla lettera le norme,

avrebbe comportato il ripescaggio in serie B della Ternana, ultima squadra a retrocedere nello scorso campionato;

in passato la non conformità di bilanci ai parametri stabiliti ha comportato il fallimento di diverse società di calcio, dal Ravenna al Palermo, che hanno dovuto ricominciare dalle serie inferiori;

la stessa Ternana nel 1993 in seguito al fallimento dovette ripartire dal campionato dilettanti;

in seguito alla iscrizione «irregolare» del Torino al campionato 1993/93 l'allora presidente Antonio Matarrese è stato condannato nel luglio 2000 dal Tribunale di Roma per abuso d'ufficio;

anche in questo caso si sta manifestando, come ormai accade quasi quotidianamente con questo Governo, un palese caso di «conflitto di interessi» in quanto, nell'intento di reperire le somme necessarie, il Presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori, sarebbe in trattativa per cedere le sue sale cinematografiche alla società Medusa di proprietà del Presidente del Consiglio a condizioni di necessità tali da far dire allo stesso Cecchi Gori «non mi farò strozzare da nessuno», come riportato sulla stampa;

non c'è alcun intento di innescare guerre di tifoserie o battaglie di campanile ma solo la volontà di vedere rispettate le regole da parte di tutti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire per verificare se le regole e le procedure previste siano state rispettate e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda prendere per ripristinare la legittimità del Campionato.

(4-02812)

(31 luglio 2002)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, interpellati gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ha reso noto che gli esiti della vicenda riguardante l'Associazione Calcio Fiorentina hanno confermato la regolarità e la legittimità delle decisioni assunte dalla Federazione italiana giuoco calcio.

Come è noto, infatti, la predetta società calcistica non è stata ammessa al campionato di serie B per la stagione sportiva 2002-2003 ed è stata successivamente, nel corso del mese di settembre dell'anno 2002, dichiarata fallita.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(5 febbraio 2003)

DI SIENA. – *Al Ministro dell'interno.* – Atteso:

che la situazione dei trasferimenti erariali agli Enti locali appare caratterizzata da ritardi che seriamente pregiudicano gli interessi delle co-

munità interessate e smentiscono la sensibilità federalista asserita dal Governo;

che il comune di Maschito (Potenza), il quale venendo da una situazione di dissesto costituisce un caso emblematico di una situazione che riguarda numerosi piccoli comuni, subisce un serio ritardo nell'accREDITAMENTO sia delle prime rate dei contributi ordinario e per investimenti del 2002, sia del saldo dei contributi ordinario e per investimenti degli anni dal 1999 al 2001;

che questa situazione produce una condizione di totale paralisi dell'attività del comune e un impedimento grave all'erogazione degli stipendi del personale e delle indennità degli amministratori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi presso la Direzione centrale della finanza locale per un sollecito accREDITAMENTO di quanto dovuto al comune di Maschito e a tutti quegli Enti locali che si trovano nella stessa situazione.

(4-02156)

(15 maggio 2002)

RISPOSTA. – Il comune di Maschito (Potenza) ha dichiarato il dissesto finanziario nell'anno 1994. Ai sensi dell'articolo 265 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il risanamento dell'ente dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Durante tale periodo è garantito il mantenimento dei contributi erariali, senza che, però, vi sia un vincolo circa la modalità di erogazione – da parte dello Stato – degli stessi trasferimenti.

Il comune di Maschito, attualmente, non risulta ente dissestato.

Si precisa che, per quanto concerne le erogazioni dei saldi sulle spettanze degli anni pregressi, i ritardi sono dovuti all'incompleta assegnazione dei fondi sugli specifici capitoli di bilancio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnazione che, solitamente, avviene in fase di assestamento di bilancio.

Invece, relativamente alle molteplici erogazioni dei trasferimenti spettanti per il corrente esercizio agli enti locali, si rammenta che le erogazioni in parola sono effettuate in osservanza del decreto 21 febbraio 2002, n. 3, del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale disciplina dettagliatamente le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali, per l'anno 2002.

A scopo chiarificativo, si elencano di seguito i numerosi pagamenti effettuati nei mesi di maggio e luglio 2002 a beneficio del comune di Maschito:

provvedimento n. 1124/E3 del 21 maggio 2002, euro 252.411,46 - erogazione della seconda rata dei contributi ordinari;

provvedimento n. 1126/E3 del 21 maggio 2002, euro 34.931,87 - erogazione della seconda rata dei contributi consolidati;

provvedimento n. 1125/E3 del 22 maggio 2002, euro 21.507,13 - erogazione della seconda rata dei contributi perequativi per gli squilibri di fiscalità locale;

provvedimento n. 1127/E3 del 22 maggio 2002, euro 127,70 - erogazione della seconda rata dei contributi per funzioni trasferite (parte corrente);

provvedimento n. 1128/E3 del 22 maggio 2002, euro 96,95 - erogazione della seconda rata dei contributi per funzioni trasferite (parte in conto capitale);

provvedimento n. 1129/E3 del 22 maggio 2002, 61.891,58 - erogazione della prima rata dei contributi a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti;

provvedimento n. 1371/E3 dell'11 giugno 2002, euro 21.171,14 - saldo dei contributi ordinari spettanti per l'anno 1999;

provvedimento n. 1401/E3 del 12 giugno 2002, euro 37.526,43 - erogazione dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (in misura pari al 99 per cento della spettanza per il 2002);

provvedimento n. 1631/E3 del 12 luglio 2002, euro 3.722,67 - contributi per gli incrementi contrattuali dei segretari comunali e provinciali;

provvedimento n. 1688/E3 del 19 luglio 2002, euro 66.047,71 - saldo dei contributi ordinari spettanti per l'anno 2001;

provvedimento n. 1689/E3 del 17 luglio 2002, euro 9.719,30 - ulteriore acconto (nella misura complessiva del 97,5 per cento) dei contributi ordinari spettanti per l'anno 2000;

provvedimento n. 1765/E3 del 30 luglio 2002, euro 21.999,00 - seconda rata (a saldo) della quota di compartecipazione per il 2002 al gettito dell'IRPEF per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(5 febbraio 2003)

FASOLINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il 30 dicembre 1999, a seguito del concorso pubblico, 730 dipendenti appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, sono stati immessi nel ruolo organico del Personale Civile della Croce Rossa Italiana;

nel passaggio dal militare al civile, detto personale ha avuto una notevole diminuzione di stipendio;

l'Amministrazione si era impegnata, in via provvisoria, a provvedere alla liquidazione del T.F.R. (trattamento di fine rapporto), per il suddetto personale, sulla base di quanto previsto dall'articolo 238 del Regio Decreto n. 484 del 1936;

come risulta dalle numerose sentenze dei T.A.R. e del Consiglio di Stato, il personale militare della Croce Rossa Italiana ha diritto ad ottenere la liquidazione del T.F.R. sulla base di una indennità costituita da un mese di intera retribuzione per ogni anno di servizio;

da tempo è stata avanzata richiesta, da parte dei militari passati civili, del T.F.R. o del riconoscimento dell'anzianità di servizio, richiesta tuttora disattesa da parte dell'Amministrazione;

considerato che:

il trattamento di fine rapporto del personale militare in servizio continuativo presso la C.R.I., in passato, era disciplinato dall'articolo 238 del regio decreto n. 484 del 1936 e successivamente detto trattamento veniva rideterminato con ordinanza presidenziale n. 621 del 1961;

il disposto dell'ordinanza veniva disatteso di fatto dal 1982, l'indennità di fine rapporto tornava ad essere corrisposta secondo le previsioni del sopracitato regio decreto n. 484 del 1936;

l'articolo 238, risulta da tempo espunto dall'ordinamento a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, che ha previsto l'abrogazione di tutte le norme vigenti che disciplinano il trattamento di fine rapporto di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato;

in base alla legge del 28 maggio 1997, n. 140, la liquidazione deve essere corrisposta entro 9 mesi; dopo detto termine decorrono gli interessi,

si chiede di sapere:

per i 730 dipendenti citati in premessa quale normativa si intenda applicare per quanto attiene la liquidazione di fine rapporto (T.F.R.);

quali disposizioni si intenda emanare per definire una annosa problematica che si protrae nel tempo a danno degli aventi diritto.

(4-02138)

(9 maggio 2002)

RISPOSTA. – A riguardo dell'atto ispettivo in esame l'associazione Italiana della Croce Rossa, con nota del 25 settembre 2002, ha comunicato che «a conclusione del lungo e complesso procedimento relativo alla determinazione dei criteri per il calcolo del trattamento di fine servizio da corrispondere al personale militare CRI, il Consiglio direttivo nazionale della CRI ha emanato la delibera n. 236 del 30 maggio 2002 con la quale al personale suddetto sono state estese, in quanto applicabili, le norme previste per il corrispondente personale delle Forze armate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni, che determinano l'indennità di buonuscita per il personale civile e militare dello Stato in tanti dodicesimi della base contributiva, di cui all'articolo 38 del medesimo decreto, costituita dall'80 per cento dello stipendio ed altri assegni, per ogni anno di servizio utile.

A seguito dell'emanazione della suddetta delibera, il servizio Trattamento economico, già dal mese di giugno 2002 ha provveduto all'erogazione agli interessati di un importo parziale di quanto spettante, visto l'e-

levato numero di militari aventi titolo e considerata la limitata disponibilità di bilancio.

Per quello che riguarda la corresponsione della restante parte, si ritiene che possa essere erogata non appena le condizioni di bilancio lo consentiranno, atteso che è stata proposta in sede di seconda variazione di bilancio, all'esame del Consiglio direttivo nazionale CRI nella sua prossima riunione un adeguato incremento delle somme per finanziare il capitolo di pertinenza».

Si fa presente, inoltre, che sulla succitata delibera n. 236 del 2002, il Ministero della difesa, con nota LEV/603695 del 18 luglio 2002, ha espresso l'avviso che «detta delibera che estende il trattamento di fine servizio in vigore per il personale militare delle Forze armate a tutto il personale militare CRI – ciò in aderenza agli orientamenti espressi dai Discasteri dell'economia e delle finanze e della difesa, nonché in conformità ai pareri formulati dall'Avvocatura generale dello Stato – sia del tutto conforme all'ordinamento vigente in materia».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la manifestazione «Due popoli, due nazioni, una capitale: Gerusalemme», del 18.06.02 tenutasi nel porto di Napoli e organizzata dalla Regione Campania per condannare il terrorismo si è tramutata in una rappresentazione di livore e odio nei confronti dello Stato d'Israele;

che la pseudomanifestazione pacifica con cantanti e complessi invitati ad un concerto imparziale si è tramutata in un comizio di parte dove in realtà hanno parlato solo esponenti di parte palestinese che hanno giustificato i sanguinosi attentati suicidi inneggiando all'Intifada,

si chiede di conoscere:

quali risultino essere i motivi che hanno indotto la Regione Campania, in questo particolare momento di cruenti e sanguinari attentati, ad allestire uno spettacolo di livore e odio nei confronti dello stato d'Israele;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro degli affari esteri per prevenire ulteriori allestimenti scenici di lugubre gusto, organizzati da amministrazioni prigioniere di logiche politiche e non di pace tra i popoli;

se il Ministro dell'interno intenda attivare le dovute indagini per la identificazione degli oratori che si sono alternati sul palco nel porto di Napoli ed accertare e/o eventuali reati connessi.

(4-02474)

(20 giugno 2002)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Assessorato Regionale al Turismo, Spettacolo e Cultura della Campania, interpellato al riguardo, ha precisato di non aver previsto alcun intervento a favore della manifestazione tenutasi nel Porto di Napoli il 18 giugno scorso. Anche l'Ente Provinciale del Turismo di Napoli e la locale Azienda Autonoma di Soggiorno Cura e Turismo hanno dichiarato la loro totale estraneità all'organizzazione dell'iniziativa.

Nel corso della manifestazione i componenti del noto gruppo musicale «99 Posse», Marco Messina e Massimiliano Iovine, hanno rappresentato di aver assistito, durante un recente soggiorno nei territori palestinesi, ad alcune scene di violenza poste in essere dall'esercito israeliano nei confronti dei cittadini palestinesi.

Inoltre, i predetti nel loro intervento invitavano i Paesi europei a chiudere i rapporti diplomatici con Israele, affermando che l'Italia avrebbe dovuto espellere i rappresentanti di Israele dal territorio nazionale.

Non sembrano, quindi, ravvisarsi estremi di reato connessi all'episodio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(31 gennaio 2003)

GIRFATTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che l'ospedale di Torre Annunziata (Napoli) ormai è in grave situazione di degrado e di impossibilità assoluta a funzionare per i seguenti motivi:

ortopedia: alla fine di maggio, il direttore sanitario Amalia Pedozzi scriveva ai vertici della ASL: «è impossibile gestire le attività chirurgiche con due soli medici, si comunica la chiusura dei ricoveri ordinari». Il 1° giugno ha chiuso così il reparto di ortopedia del Civico, un settore che solo nel 2001 ha ospitato 2761 ricoveri, più di 7 al giorno;

pediatria: in questo reparto i turni sono assicurati grazie all'aiuto di 3 medici di Torre del Greco che potenziano l'organico torrese;

radiologia: oltre alla richiesta di personale, da tempo è stato ordinato un ecografo; nessuna risposta è pervenuta dalla ASL;

analisi: anche il reparto delle analisi è in affanno, come del resto il pronto soccorso. Sono settori in cui le richieste dei cittadini rischiano di non poter essere soddisfatte;

ORL: il reparto di otorinolaringoiatria è nell'occhio del ciclone. Qui i medici e gli infermieri andati via non sono mai stati rimpiazzati, si chiede di sapere:

se non si ritenga di accertare le responsabilità di chi ha causato una siffatta situazione a dir poco disastrosa che penalizza non solo i pochi sanitari rimasti in servizio che con sacrificio e abnegazione riescono a fatica ad assicurare il minimo assoluto ma soprattutto l'intera popolazione di

Torre Annunziata che si vede ogni giorno gradualmente ridotta al lumicino la propria assistenza;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro della salute nei confronti dei responsabili della Regione Campania nonché del Dirigente responsabile della ASL Napoli 5, considerata la grave situazione di degrado in cui versano anche gli altri ospedali di detta ASL;

se non si ritenga di ripristinare immediatamente l'organico dell'ospedale al fine di assicurarne il pieno funzionamento nell'interesse degli abitanti di Torre Annunziata e degli altri utenti di bacino.

(4-02398)

(13 giugno 2002)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei Servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, a seguito di delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Campania, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli.

Riguardo alle disfunzioni del Presidio Ospedaliero di Torre Annunziata (Napoli), la competente Azienda Sanitaria Locale NA 5 ha riferito quanto segue:

1) «Ortopedia: le difficoltà della gestione delle attività chirurgiche nell'unità operativa di Ortopedia dell'Ospedale di Torre Annunziata è stata superata con l'assegnazione, al reparto suddetto, di un dirigente medico specialista in ortopedia in mobilità presso questa azienda, cosa che ha permesso la ripresa della funzionalità del reparto e dell'attività chirurgica di elezione.

Inoltre questa Azienda ha indetto con delibera n. 368 del 2002 concorso pubblico per 7 posti di dirigente medico disciplina ortopedia per la copertura dei posti vacanti negli organici delle unità operative di Ortopedia dei presidi ospedalieri aziendali.

2) unità operativa Pediatria: per quanto riguarda il secondo punto dell'interpellanza parlamentare sulla problematica della unità operativa di Pediatria nel presidio ospedaliero di Torre Annunziata occorre precisare che, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, attualmente già in atto, questa Azienda ha sopperito alla mancanza di unità mediche specialistiche con una serie di provvedimenti, anche di ordine straordinario, al fine di garantire idonei e adeguati livelli assistenziali e precisamente:

a) rotazione periodica nell'unità operativa di Pediatria del presidio ospedaliero di Torre Annunziata di dirigenti medici pediatri di ruolo in

servizio presso altre unità operative di Pediatria dei presidi ospedalieri aziendali (Torre del Greco, Vico Equense, Castellammare di Stabia);

b) stipula di convenzioni con pediatri di libera scelta da utilizzare in turni di servizio nelle unioni ospedaliere di Pediatria dei presidi ospedalieri dell'azienda;

c) inoltre è in fase avanzata l'elaborazione di un accordo con pediatri di specialistica ambulatoriale per copertura di turni di servizio Ospedalieri.

Tutto ciò ha determinato una idonea copertura dei turni di servizio (ore 24) nelle unità ospedaliere di Pediatria dei presidi ospedalieri aziendali.

3) unità operativa Radiologia: l'Azienda ha risolto, in riferimento alle problematiche riguardanti le carenze di personale specialistico, ricorrendo a prestazioni aggiuntive richieste ai medici dipendenti, specialisti radiologi di presidi ospedalieri aziendali, così come previsto dalla vigente normativa, determinando una completa copertura dei turni di servizio nell'unità ospedaliera di Radiologia del presidio torrese.

4) Laboratorio analisi: la funzionalità del laboratorio analisi del presidio ospedaliero di Torre Annunziata è stata garantita dall'assegnazione di ulteriore personale.

Inoltre bisogna precisare che sono state avviate le procedure di gara per il rinnovo delle dotazioni strumentali e in particolare è stata avviata, con somma urgenza, la procedura per l'acquisto dell'apparecchio ecografico richiesto.

5) Pronto soccorso: il pronto soccorso di Torre Annunziata, con l'utilizzo di graduatorie di avviso pubblico, è stato dotato di altri due specialisti in chirurgia, unità necessarie e sufficienti a garantire una adeguata assistenza.

6) unità operativa ORL: in questa unità operativa si è registrata una mobilità in uscita di un dirigente medico, tuttavia la funzionalità e l'attività chirurgica del reparto risulta comunque garantita».

Per quanto riguarda il personale di comparto, infine l'Azienda Sanitaria Locale NA 5 ha comunicato di aver provveduto, con avvisi pubblici semestrali, tuttora in corso, alla copertura delle esigenze riscontrate nelle unità operative del presidio ospedaliero Torrese, in attesa del perfezionamento della procedura di mobilità mediante avviso pubblico per 149 infermieri professionali (delibera n. 1010/02).

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

LAVAGNINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Corte dei Conti ha di recente lanciato un vero e proprio allarme sulla spesa sanitaria regionale, ammonendo le regioni a provvedere ad un tempestivo e strutturale ripiano dei loro deficit;

la Regione Lazio è risultata quella con il deficit più alto che ammonta a millesettecento miliardi di vecchie lire;

subito dopo il monito della Corte dei Conti la Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che vieta a ospedali e aziende sanitarie nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

questa misura aggraverà la già difficile situazione delle strutture sanitarie pubbliche che devono far fronte ad una forte carenza di infermieri e anestesisti, con il rischio della chiusura di interi reparti;

tale scelta di politica sanitaria appare tanto più incomprensibile quanto più si consideri il grave sperpero di denaro pubblico che si è avuto con l'assunzione da parte delle Asl di decine di consulenti e col notevole aumento dei costi sugli appalti di servizi, sulle gestioni e sugli affidamenti in generale,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire su questa vicenda al fine di sollecitare l'adozione da parte della regione di provvedimenti che siano finalizzati ad eliminare le numerose e spesso inutili consulenze distribuite con fin troppa generosità dai direttori generali, piuttosto che adottare misure che incidono in maniera diretta sull'assistenza ai malati e che non fanno altro che aggravarne la già difficile situazione.

(4-02561)

(2 luglio 2002)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministro della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei Servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Lazio, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Di seguito, si riporta integralmente il testo ricevuto dalle Autorità regionali.

«La Giunta Regionale in data 14 giugno 2002 ha adottato la deliberazione n. 788 recante: «Misure urgenti in materia di spesa sanitaria. Blocco temporaneo delle assunzioni».

Il Provvedimento, che ribadisce quanto già disposto con la delibera della giunta regionale n. 2045/2001, rappresenta uno strumento di governo, nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica, stabiliti con riferimento al federalismo fiscale e all'accordo degli Stato/Regioni 8 agosto 2001.

In particolare, con il provvedimento in parola si è posto l'obiettivo di stabilizzare il costo del personale del Servizio sanitario regionale, evitando ulteriori incrementi rispetto a quelli derivanti dalla storicizzazione nel 2002.

Quest'Assessorato, comunque, al fine di non creare gravi disfunzioni ai servizi, con le circolari prot. n. 33347 del 1° luglio 2002 e n. 34256 del 5 luglio 2002, ha previsto delle deroghe al blocco delle assunzioni. Tali sono le assunzioni riguardanti gli infermieri, i tecnici di radiologia medica, i medici anestesisti ed i radiologi.

Sempre nelle circolari appena citate, ha chiarito, inoltre, altre situazioni che concorrono a mantenere i servizi attivi senza creare particolari disagi agli utenti.

In particolare, poiché, con la delibera della giunta regionale n. 788 del 14 giugno 2002 si ha come principale obiettivo quello di stabilizzare la spesa del personale, il blocco non influisce sulle assunzioni a tempo determinato già in atto, per le quali, quindi, si può procedere alla riconferma.

La stessa delibera non influisce sulla mobilità regionale e non intacca le assunzioni riguardanti le categorie protette.

È stato fatto presente, inoltre, che, in relazione alle specifiche peculiarità nonché in base al concordamento delle singole Aziende, potranno essere esaminate eventuali deroghe al divieto disposto con deliberazione n. 788/2002 sempreché le richieste di nuove assunzioni rispettino le effettive esigenze e siano coerenti con la riorganizzazione prevista con l'atto aziendale.

Pertanto i provvedimenti di questo Assessorato hanno la finalità di contenere i costi, senza compromettere la qualità del servizio da erogare.

Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi di consulenza, quest'Assessorato ha provveduto ad inviare a tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie una lettera prot. n. 35496/10/C/1 del 11 luglio 2002 a firma congiunta dell'Assessore e del Direttore Regionale del Servizio sanitario regionale nella quale si chiede l'elenco di tutte le consulenze affidate, i nominativi dei soggetti o società cui sono state affidate, il possesso degli eventuali requisiti richiesti dalla legge, la natura della consulenza, l'importo corrisposto per tale consulenza e la durata della stessa.

La stessa lettera è stata indirizzata anche al Collegio Sindacale al fine di effettuare un controllo più preciso e puntuale sugli atti del direttore Generale attinenti a tali conferimenti.

Contestualmente sono state avviate delle ispezioni al fine di raccogliere tutta la documentazione inerente tali incarichi, per verificare se, nell'affidamento degli stessi, siano state applicate le direttive regionali emanate sulla scorta delle disposizioni legislative vigenti».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che il 13 giugno 2000 l'ospedale «San Martino» di Genova aveva indetto un concorso per dirigente di struttura complessa (primario) per la chirurgia plastica e ricostruttiva;

che al concorso parteciparono sei candidati;

che soltanto il 13 febbraio 2001 (beata efficienza) fu nominata una Commissione di esperti composta da Paolo Elia Capra, Direttore sanitario del «San Martino», come Presidente; Maurizio Petrolati, componente designato dal Direttore Generale, e Giorgio Lavagnino componente designato dal Consiglio dei Sanitari;

che la Commissione esaminatrice dichiarò idonei soltanto tre candidati;

che nella valutazione, gli idonei furono: Mariano Bormioli, primario di chirurgia plastica al «Santa Corona» di Pietra Ligure; Angelo Galli, aiuto primario della chirurgia plastica del «San Martino»; Franco Migliori, aiuto primario della chirurgia plastica del «San Martino»;

che il Direttore Generale del «San Martino» scelse con assoluta discrezionalità, non il primo, non il secondo ma soltanto il terzo;

che il Direttore Generale non motivò in alcun modo la sua scelta;

che nella scheda di valutazione compilata dalla Commissione esaminatrice, per il professor Mariano Bormioli si valuta un *curriculum* di buon livello, la produzione scientifica continuativa nel tempo, di buon livello quali-quantitativo per la stragrande maggioranza pubblicata su riviste internazionali; l'attività didattica è limitata nel tempo. Nel colloquio il candidato dimostra ottima conoscenza, sia teorica che pratica, degli aspetti anatomici e della possibilità di utilizzo nella prassi chirurgica del lembo antibrachiale. Il candidato dimostra ottima conoscenza del significato e delle possibilità di utilizzo degli indicatori di *performance* nella logica gestionale di *budgeting* in un «Ospedale dipartimentalizzato»;

che invece per il dottor Franco Migliori si valuta un curriculum di livello mediocre. La produzione scientifica è datata nel tempo, di modesto livello quali-quantitativo, solamente pubblicata su riviste italiane. L'attività didattica è assente. Dal colloquio si evince che il candidato dimostra una discreta conoscenza, sia teorica che pratica, degli aspetti anatomici e delle possibilità di utilizzo nella prassi chirurgica del lembo branchiale. Il candidato dimostra discreta conoscenza del significato e delle possibilità di utilizzo degli indicatori di *performance* nella logica gestionale di *budgeting* in un «Ospedale dipartimentalizzato»;

considerato che il professor Bormioli ha fatto ricorso al giudice del lavoro;

ritenuto:

che la memoria difensiva del «San Martino» asserisce che la presenza in Ospedale del professor Bormioli avrebbe avuto «inimmaginabili ripercussioni in termini di costi, di organizzazione del lavoro, di revisione dell'intera politica aziendale» ed ancora che «avrebbe comportato richieste di implementare qualitativamente e quantitativamente l'attività dell'unità operativa di chirurgia plastica»;

che la memoria difensiva motiva come fatto positivo che con il passaggio del dottor Migliori dal I al II livello nessun altro medico è stato assunto nella struttura e conclude affermando: «questi sono stati i motivi che hanno portato il Direttore generale a scegliere tra i due idonei il migliore»;

che quindi il dottor Angelo Galli, pur essendo stato dichiarato idoneo, non è stato neanche preso in considerazione;

che l'Assessore regionale alla Sanità Piero Micossi – in un'intervista al «Secolo XIX» – oltre a difendere l'operato del Direttore Generale del «San Martino» lancia strani segnali sul Professor Bormioli: «dai primi di giugno non è più il direttore del Dipartimento di chirurgia del «Santa Corona» di Pietra Ligure. Mi risulta che abbia avuto problemi di rapporti con l'amministrazione, ma anche all'interno dell'Ospedale, quindi.....»;

che il dott. Piero Micossi alla domanda del giornalista: «quindi, secondo Lei, non ci sono state pressioni politiche?» non risponde: «lo escludo», ma con un'affermazione che la dice lunga: «Non mi risulta»,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga plausibile escludere dal primariato un medico con valutazioni ottime a favore di un altro medico con valutazioni mediocri motivando a posteriori che l'ottimo avrebbe aumentato la produttività sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo e quindi che avrebbe maggiormente garantito la salute della collettività;

se risulti che si sia preferito un medico con valutazioni mediocri rispetto ad un altro con valutazioni ottime, si potrà un domani arrivare a scegliere medici con valutazioni scadenti;

se non si ritenga che la memoria difensiva dell'ospedale «San Martino» non può essere considerata offensiva nei confronti dei molti eccellenti Primari presenti al «San Martino»;

se non si ritenga la scelta di dare il primariato ad un medico già dipendente dal «San Martino» in carenza di sostituzione del precedente incarico porti ad un'economia di gestione;

in caso di risposta affermativa, se si consideri giusta e corretta una simile scelta e perché non si sia scelto allora il dottor Angelo Gatti, secondo nella graduatoria;

se risultino vere le voci circolanti all'interno del «San Martino» che danno il dottor Franco Migliori segnalato dal partito «Alleanza Nazionale»;

in caso affermativo, se si ritenga che questo possa essere il vero motivo della sua ascesa.

(4-02451)

(19 giugno 2002)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non

ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei Servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della regione Liguria, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Genova.

In relazione all'interrogazione sopraindicata, inerente i criteri seguiti dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Martino nell'attribuzione della posizione di dirigente di struttura complessa per Chirurgia plastica e ricostruttiva, recentemente messo a concorso dal predetto nosocomio, si forniscono gli elementi di risposta acquisiti.

Premesso che nessun vizio formale ha inficiato il procedimento di attribuzione, dal momento che l'Amministrazione Sanitaria si è attenuta puntualmente alla normativa di settore vigente (decreto legislativo n. 502/92 e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97), nel merito la scelta del candidato selezionato, dottor Franco Migliori, è stata motivata da diverse considerazioni.

In primo luogo, il servizio prestato dal candidato in questione presso la unità operativa di Chirurgia plastica e ricostruttiva, faceva sì che la sua designazione assicurasse una maggiore continuità di gestione e assistenziale.

In secondo luogo, sul piano professionale e terapeutico, il candidato risultato vincitore ha esibito una casistica operatoria (specialmente nel campo dell'onco-dermatologia) più vicina alle esigenze assistenziali e di programmazione strategica dell'Azienda ospedaliera.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che in data 16 luglio 2002 lo scrivente aveva presentato l'interrogazione che si trascrive:

«Premesso che sulla questione della «Croce Gialla Italiana s.r.l.» di Genova, lo scrivente ha rivolto al Ministro in indirizzo ben tre interrogazioni a risposta scritta pubblicate rispettivamente in data 13 dicembre 2001, 21 febbraio 2002 e 11 giugno 2002 a cui non è stata fornita risposta nei tempi previsti dal Regolamento ed anche dopo la scadenza di quest'ultimi;

considerato:

che tra le altre richieste, si chiedeva di sapere se il personale dipendente fosse regolarmente inquadrato o fosse composto di «volontari»;

che una società a responsabilità limitata non può utilizzare dei volontari se non considerando tali lavoratori «in nero»;

che il Ministero del lavoro, Direzione Provinciale del Lavoro di Genova, Servizio Ispezione del lavoro, avendo esaminati gli atti relativi alla «Croce Gialla Italiana s.r.l.» ha rilevato che essa ha effettuato il primo

servizio in convenzione con la ASL n. 3 genovese in data 16 aprile 2001 e che «per quanto concerne la materia di competenza, i cui accertamenti non sono stati ancora completati, questa Direzione ha riscontrato come la predetta società si sarebbe avvalsa, per il servizio di trasporto di malati, di personale dipendente non regolarizzato ai fini amministrativi ed assicurativi»;

rilevato:

che «Croce Gialla Italiana s.r.l.» è stata convenzionata avvalendosi della convenzione a suo tempo stipulata tra ASL n. 3 genovese e le Pubbliche Assistenze, che all'articolo 3, comma 3, recita: «L'Associazione/Ente è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche per personale dipendente e volontario; l'Associazione/Ente è tenuta inoltre all'osservanza delle norme previdenziali e assistenziali in relazione al personale dipendente»;

che l'ASL n. 3 era stata posta sull'avviso e che tra l'altro la «Croce Gialla Italiana s.r.l.» aveva effettuato una pubblicità falsa ed ingannevole;

che l'Assessore regionale alla sanità aveva avallato se non caldeggiato il convenzionamento;

che ciò potrebbe essere avvenuto più per scelte politiche che amministrative;

che, a meno che non si tratti di una questione di omonimia, il titolare della «Croce Gialla Italiana s.r.l.» era candidato per «Forza Italia» nelle ultime elezioni amministrative,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che la ASL n. 3 genovese debba immediatamente disdire la Convenzione con la «Croce Gialla Italiana s.r.l.»;

se non si ritenga che il Direttore della ASL n. 3 debba prendere in considerazione l'opportunità di dimettersi e che l'Assessore regionale alla sanità debba anche lui presentare le dimissioni.»;

considerato:

che dopo l'interrogazione suddetta l'Assessore regionale alla sanità non ha presentato le dimissioni, ma in data 29 luglio 2002 è stato rimosso dall'incarico ed esce quindi di scena;

che l'ASL n. 3 genovese non ha disdetto la convenzione con la «Croce Gialla Italiana s.r.l.» ma anzi il Direttore Medico responsabile degli Ospedali Gallino e Frugone, Dott.ssa Fiorella Bagnasco, con lettera del 17 luglio 2002, indirizzata alle Capo Sala e ai Capo Tecnici, porta a conoscenza che possono essere richiesti interventi di trasporto cooptando la «Croce Gialla Italiana s.r.l.» con le Pubbliche Assistenza dell'Alta Val Polcevera;

che non tutte le 55 Pubbliche Assistenze della provincia di Genova hanno ospedali o reparti di ospedali di riferimento;

che la «Croce Gialla Italiana s.r.l.» ha già da tempo in via esclusiva i trasporti ordinari da ortopedia, geriatria e Pronto Soccorso dell'Ospedale Padre Antero di Sestri;

che i trasporti effettuati dalla «Croce Gialla Italiana s.r.l.» dagli Ospedali dell'Alta Val Polcevera richiedono tempi maggiori ed esborsi maggiori da parte dell'ASL n. 3 vista la distanza tra Sede ed Ospedali,

l'interrogante chiede di sapere se l'Assessore Piero Micossi sia stato giubilato anche per la vicenda «Croce Gialla Italiana srl»;

se non si ritenga che la ASL n. 3 genovese, invece di far lievitare le prestazioni della «Croce Gialla Italiana s.r.l.» con disagi e maggiori esborsi della collettività, debba disdire la convenzione con la «Croce Gialla Italiana s.r.l.».

(4-02803)

(30 luglio 2002)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Liguria, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Genova, che ha inviato la nota che di seguito si trascrive:

Con riferimento alla nota sopradistinta, concernente l'atto parlamentare in oggetto indicato, si comunica che la Regione Liguria, opportunamente interessata al riguardo, ha riferito che il Servizio sanitario regionale si avvale attraverso i Servizi «118» delle Aziende Sanitarie Liguri – di tutte le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio (Pubbliche Assistenze e C.R.I.) ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

Detta attività è riferita ai servizi di trasporto e soccorso nei confronti di infermi e infortunati in situazioni di urgenza o emergenza sanitaria (cfr. titolo II della legge regionale 29 maggio 1996, n. 24).

Ha ritenuto opportuno, altresì, rammentare che il titolo I della predetta legge regionale regola le modalità autorizzative per il trasporto di infermi e infortunati, attribuendo all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio le funzioni di vigilanza e di controllo.

Tanto premesso in via di inquadramento generale, il predetto ente ha precisato che la A.S.L. n. 3 ha stipulato accordi con la Croce Gialla nell'ambito della propria autonomia contrattuale e aziendale.

Autonomamente e comunque a seguito delle sollecitazioni dell'Onorevole interrogante, la Regione ha più volte richiesto alla A.S.L. conferma sulla legittimità e correttezza del rapporto instaurato con la Croce Gialla.

In evasione alle richieste regionali la A.S.L. n. 3 ha precisato per iscritto quanto segue:

la deliberazione n.3318/2001 è stata adottata nel pieno rispetto della normativa che disciplina il settore, avendo riguardo, precipuamente, all'interesse pubblico individuato nel caso di specie nella «possibilità di ampliare la disponibilità dei mezzi per l'effettuazione di trasporti programmati e dializzati»;

la Croce Gialla Italiana S.r.l. è convenzionata per l'anno 2002 ai sensi della deliberazione n.40 del 26 giugno 2002;

la Società in argomento risulta essere in possesso di tutti i requisiti, sia strutturali che di personale, previsti dalla normativa vigente;

è stata acquisita agli atti l'autorizzazione n. 50 del 12 marzo 2001 rilasciata dal comune di Genova per lo svolgimento di attività di trasporto ammalati e trasporto ammalati/dializzati;

per quanto concerne le presunte problematiche di carattere fiscale si rileva che le fatture sono state liquidate a fronte di un servizio effettivamente reso. In caso contrario la A.S.L. sarebbe esposta a recuperi coattivi del credito, con maggiorazione degli oneri per interessi, rivalutazione e spese.

La predetta A.S.L. avrebbe, dunque, ribadito la legittimità del provvedimento adottato e impugnato al T.A.R della Liguria dall'A.N.P.A.S., in quanto assunto, in presenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto, in considerazione del prevalente interesse della collettività.

Si fa riserva di notizie, non appena anche l'Azienda Sanitaria Locale farà avere aggiuntivi elementi utili per un ulteriore approfondimento.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

MALABARBA, MARTONE. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 12 novembre 2002 da notizie stampa si è appreso che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avrebbe disposto, con una nota riservata ai provveditorati regionali, «misure di sicurezza e vigilanza finalizzate a prevenire ed impedire qualsiasi atto di turbativa che possa destabilizzare le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti di pena ad opera di movimenti facenti capo all'associazione Antigone e ad organizzazioni anarco-insurrezionaliste»;

peraltro, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avrebbe anche consigliato di sensibilizzare il personale di Polizia Penitenziaria e, in modo particolare, il personale preposto ai servizi di sentinella, interno sezioni, portineria e colloqui, al fine di richiedere massimo zelo e scrupolo nell'adempimento dei propri doveri istituzionali;

a parere degli interroganti, l'equiparazione della suddetta associazione – che si è sempre battuta per il rispetto delle garanzie di tutti i cittadini e per un carcere più umano – ad organizzazioni di carattere anarco-insurrezionalista non può non apparire grave e provocatoria, oltre che priva di fondamento;

l'associazione Antigone ONLUS sin dal 1990 è impegnata sul fronte dei diritti e le garanzie nel sistema penale e costituisce il riferimento nazionale per il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT), raccogliendo autorevoli adesioni tra magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, e comunque cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale;

in particolare, tale associazione, oltre ad organizzare dibattiti sui modelli di legalità penale e processuale del nostro Paese, raccoglie informazioni sulla realtà carceraria sia come lettura costante del rapporto tra norma e attuazione, sia come base informativa per la sensibilizzazione sociale ai problemi del carcere, e ciò attraverso un Osservatorio nazionale delle condizioni di detenzione, istituito al solo fine di verificare la prestazione delle garanzie e dei diritti riconosciuti dall'Ordinamento Penitenziario e dalle Convenzioni internazionali;

inoltre, l'associazione Antigone, proprio per la competenza e l'esperienza che ha maturato nell'occuparsi delle problematiche del carcere, svolge spesso un ruolo di supporto nell'attività dei parlamentari impegnati nel rispetto dei diritti, e della dignità, dei detenuti,

si chiede di sapere:

di quali informazioni disponga il Ministro in relazione a quanto esposto in premessa;

quali sarebbero gli elementi – a parere degli interroganti, se esistenti, privi di fondamento – che hanno portato all'emissione della nota in oggetto;

se non ritenga opportuno chiarire finalmente la funzione e il ruolo assunto dall'UGAP (Ufficio per la Garanzia Penitenziaria), ufficio istituito con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1999, la cui attività da tempo sfugge al controllo del Parlamento.

(4-03337)

(13 novembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si premette che questo Ministero riconosce l'impegno manifestato sia sul piano nazionale che europeo dall'Associazione Antigone nel corso degli anni a tutela dei diritti e per le garanzie del sistema penale e, nello specifico, per il miglioramento delle condizioni detentive in Italia.

Lungi dal volere screditare tale Associazione, la nota cui l'interrogazione fa riferimento è stata diramata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per due ragioni: in primo luogo per aderire ad un preciso dovere di informativa rispetto a esigenze di sicurezza rappresentate da fonti istituzionali ai massimi livelli e destinate a un circuito ristretto e ri-

servato. La responsabilità di quanto può accadere nelle carceri in pregiudizio della sicurezza impone, infatti, di comunicare ai propri Dirigenti, con tempestività, i contenuti dell'attività informativa proveniente da altri organi dello Stato e relativi ad un potenziale pericolo per le Istituzioni.

In secondo luogo (senza volere assolutamente equiparare l'Associazione Antigone ad organizzazioni di carattere anarchico-insurrezionalista) per richiamare l'attenzione sui pericoli di eventuali infiltrazioni nella stessa associazione onde evitarne possibili strumentalizzazioni.

Si precisa, infine, che non è stata diramata alcuna disposizione volta a restringere o impedire ad esponenti dell'Associazione Antigone di svolgere la propria attività all'interno degli Istituti penitenziari.

Al contrario, è intendimento di questa Amministrazione consentire, anche per il 2003, la prosecuzione dell'attività di osservazione delle condizioni detentive che la predetta Associazione svolge ormai da anni presso le carceri italiane.

Per quanto concerne l'U.Ga.P. (Ufficio per la Garanzia Penitenziaria), si precisa che il decreto ministeriale 16 febbraio 1999 non si è perfezionato poiché non conforme alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 300/99, le quali prevedono che l'istituzione di uffici di livello dirigenziale generale sia stabilita con regolamenti o comunque con decreti ministeriali aventi natura regolamentare.

La proposta organizzativa veniva rinnovata con la predisposizione di un regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge n. 400/88, che prevedeva l'istituzione dell'Ufficio Centrale per la Garanzia Penitenziaria (U.C.Ga.P.).

Tuttavia il Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, da predisporre ai sensi del decreto legislativo n. 300/99, deliberato preliminarmente dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2000 e successivamente emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, non contempla l'istituzione di un ufficio come l'U.Ga.P. o l'U.C.-Ga.P. Pertanto, con provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del 20 luglio 2000 in via provvisoria, e del 28 novembre 2000 in via definitiva, è stato disposto che le attività e le competenze demandate all'U.Ga.P. continuassero ad essere svolte dall'Ufficio Centrale dell'Ispettorato, con ciò determinandosi la cessazione di ogni attività dell'U.Ga.P.

Mediante tale Ufficio, tra l'altro non previsto nell'attuale assetto organizzativo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002, il Ministro della giustizia *pro tempore* intendeva perseguire l'obiettivo di dotare l'Amministrazione di un Ufficio che potesse – attraverso attività di analisi, monitoraggio e ricerca, sia da un punto di vista strutturale che sotto il profilo gestionale – provvedere al miglioramento della garanzia di sicurezza delle strutture penitenziarie nel rispetto dei principi costituzionali in materia di trattamento dei detenuti. L'U.Ga.P., durante il breve periodo del suo funzionamento, si è rivelato utile in taluni momenti di «sofferenza» ed in delicati passaggi operativi, e non ha mai gestito, direttamente o indirettamente, ca-

pitoli di bilancio, né ha fruito di poteri ordinatori di spesa, avvalendosi, per le sue attività, di personale temporaneamente distaccato da altri uffici o servizi e delle ordinarie risorse, sia a livello informatico che di cancelleria, di normale utilizzazione e dotazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, risorse successivamente transitate all'Ufficio Centrale dell'Ispettorato.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(5 febbraio 2003)

MALENTACCHI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori di Lucca ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che si sono visti rimborsare, nel gennaio 2001, presso Agenzie postali della provincia, alcuni Buoni postali, emessi nel dicembre 1980, ad un valore inferiore rispetto a quello riportato sul titolo stesso ed in base al quale questi cittadini avevano deciso allora (1980) di acquistare tali prodotti finanziari;

questo sarebbe avvenuto senza aver mai ricevuto alcuna comunicazione dalle Poste in merito a queste variazioni e senza avere in alcun modo possibilità di venirne a conoscenza dalla visione del titolo che è privo di alcuna menzione circa eventuali possibili variazioni del rendimento;

le informazioni fornite ai cittadini dalle Agenzie postali fanno risaltare la variazione del rendimento ad una facoltà concessa dal decreto-legge n. 460 del 1974, convertito dalla legge n. 588 del 1974 che avrebbe consentito di variare i tassi anche per i buoni emessi precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto;

il fatto, se confermato, rappresenterebbe una grave violazione di ogni minima regola di trasparenza e correttezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda fornire una dettagliata delucidazione su come questo possa essere accaduto;

in base a quale normativa e/o regolamentazione si sia potuto verificare che un buono postale fruttifero, con stampato il rendimento, emesso nel dicembre 1980 ed incassato nel gennaio 2001, sia stato liquidato ad un valore inferiore rispetto a quello sopra indicato, senza alcuna preventiva informazione all'intestatario;

se e come intenda intervenire per rimborsare i cittadini danneggiati sia dalla perdita in termini di minor rendimento che dalla perdita di opportunità in quanto, se informati delle variazioni, avrebbero potuto effettuare scelte diverse di investimento.

(4-02175)

(15 maggio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il meccanismo di rimborso dei buoni postali, con particolare riferimento all'emissione del 1980, rimborsata nel gennaio 2001.

Al riguardo, si fa presente che la titolarità della gestione del risparmio postale nelle sue due forme, libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi, è stata attribuita alla Cassa Depositi e Prestiti – amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo – dalla legge 27 maggio 1865, n. 2779 per i libretti di risparmio e dal regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, per i buoni postali fruttiferi.

Per la raccolta dei relativi fondi la Cassa si avvale, sin dal 1865, della Amministrazione postale, alla quale attualmente spetta, per tale servizio di raccolta, una remunerazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

Poste Italiane S.p.A., dunque, rispetto ai buoni postali fruttiferi, svolge un ruolo di mero collocatore, mentre il rapporto sostanziale intercorre tra la Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di ente emittente, e risparmiatore.

Il risparmio postale costituisce, dunque, una delle risorse attraverso le quali la Cassa depositi e prestiti esercita le proprie attribuzioni istituzionali, configurandosi quale circuito finanziario alternativo a quello bancario, retto da norme speciali.

In materia di risparmio postale si richiamano, in particolare:

il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che limitatamente alla disposizioni contenute nei capi V e VI, titolo I, libro III – disciplina integralmente, tanto per gli aspetti giuridici, che per quelli economici, il rapporto tra il soggetto emittente ed il risparmiatore;

il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 – emanato in base alla delega contenuta nell'articolo 40, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 –, recante la nuova disciplina di tutti i servizi del bancoposta, comprensiva dunque del risparmio postale, nelle due forme: libretti di risparmio e buoni postali fruttiferi;

il decreto ministeriale del Ministro del tesoro 19 dicembre 2000, che – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 284 del 1999 – ha dettato la nuova disciplina dei buoni postali fruttiferi dalla data di entrata in vigore dello stesso, mantenendo ferma la regolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, relativamente ai rapporti in essere, sorti in vigenza del citato decreto del Presidente della Repubblica.

L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito dalla legge 25 novembre 1974, n. 588, prevede che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.

Pertanto, il rapporto tra i risparmiatori e la Società Poste in qualità di collocatore dei buoni postali fruttiferi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, risulta essere disciplinato - per ciò che attiene alla determinazione degli interessi - dall'articolo 173, unitamente alle altre disposizioni e ai decreti ministeriali previsti in materia.

Ne deriva che le informazioni contenute a tergo dei titoli acquistati rappresentano una mera esemplificazione dei rendimenti vigenti al momento dell'acquisto del titolo, soggetti a variazioni secondo l'andamento dei mercati.

L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 ed i decreti ministeriali relativi alla fissazione e variazione dei tassi d'interesse dei buoni postali fruttiferi integrano le altre disposizioni regolatrici della materia.

Trattandosi, tuttavia, di regole predeterminate e fissate in atti legislativi e decreti ministeriali, ne discende che la possibilità per essi di essere portati tempestivamente e capillarmente a conoscenza della generalità dei risparmiatori è soddisfatta attraverso il regime di pubblicità legale degli atti normativi (pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

Peraltro, sia l'amministrazione emittente (Cassa Depositi e Prestiti) che il soggetto collocatore (Poste italiane S.p.A.), stante la normativa vigente - che esauriva nella pubblicità legale la modalità di comunicazione ai risparmiatori delle variazioni generalizzate dei tassi - non dispongono di una banca dati contenente le informazioni anagrafiche di tutti i risparmiatori. La comunicazione personale, dunque, si profila, sia dal punto di vista giuridico, che da quello sostanziale, oggettivamente non praticabile.

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 19 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000, è stato abrogato il citato articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.156, e, nell'ambito di una generalizzata riforma della disciplina del risparmio postale, è stato previsto quale forma di pubblicità e comunicazione delle condizioni praticate ai risparmiatori, oltre all'affissione di avvisi nei locali di Poste italiane S.p.A., e la consegna di fogli illustrativi ai sottoscrittori, la pubblicazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti di apposti comunicati su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

Con specifico riferimento al caso in questione, ricadente nel vecchio regime di cui all'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, per effetto del decreto ministeriale 13 giugno 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986), istitutivo di una nuova serie di buoni contraddistinti con la lettera «Q», tutti i buoni precedentemente emessi sono stati considerati come rimborsati, ed il relativo montante (capitale più interessi), maturato dalla data di emissione fino al 1° gennaio 1987, è stato convertito nei titoli di nuova emissione.

Gli scaglioni e i saggi d'interesse stabiliti per la citata serie «Q» e applicati sul montante dei titoli appartenenti alle serie precedenti sono i seguenti:

8 per cento dall'1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1991;

9 per cento dall'1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1996;
10,50 per cento dall'1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001;
12 per cento dall'1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.

Dal 1° gennaio 2007 e fino al compimento del 30° anno dall'emissione effettiva dei titoli, i B.F.P. saranno produttivi di un interesse semplice, calcolato nella misura del 12 per cento.

Si precisa, infine, che con l'abrogazione dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, a seguito dell'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale 19 dicembre 2000, tale procedura di modifica retroattiva dei tassi dei buoni fruttiferi non è più possibile.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

VEGAS

(6 febbraio 2003)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

se risponda al vero che il Console d'Italia si sia recato a consegnare personalmente il passaporto al domicilio dei cittadini Savoia;

se, in caso affermativo, il Ministro ritenga di condividere o aval-lare il comportamento del Console e se non ritenga di precisare in quali casi sia consentita la consegna del passaporto direttamente a domicilio e sinora quanti siano i casi analoghi di consegna;

in quale registro sia stata apposta da parte dei cittadini Savoia la firma dell'avvenuta consegna del passaporto.

(4-03437)

(27 novembre 2002)

RISPOSTA. – In relazione ai quesiti formulati dai senatori interroganti, si comunica che il Console Generale d'Italia a Ginevra ha confermato di aver consegnato personalmente i passaporti, in data 22 novembre 2002, al principe Vittorio Emanuele di Savoia e ai suoi familiari. Ciò in considerazione dello stato di salute del predetto a seguito del grave incidente automobilistico occorsogli recentemente in Egitto.

Il Console Generale ha ritenuto opportuno usare tale forma di cortesia nei confronti del principe Vittorio Emanuele conformemente a quanto avvenuto anche in passato in analoghe situazioni di connazionali inabilitati, per malattia o età avanzata, a presentarsi in Consolato per l'espletamento di pratiche od il ritiro di passaporti.

Per quanto riguarda infine la firma per l'avvenuta consegna dei passaporti, il Console Generale fa rilevare come nè la normativa nè la prassi contemplino l'esistenza di un registro su cui debba firmare per ricevuta del passaporto. È stata peraltro annotata, a cura dell'Ufficio e non del ti-

tolare del passaporto, sul modulo della richiesta di passaporto, la data dell'avvenuta consegna.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

ANTONIONE

(7 febbraio 2003)

MASCIONI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

da ormai 4 anni i farmaci basati sulle molecole di acetilcolinesterasiche, ossia i farmaci sintomatici in grado di rallentare il decorso della malattia e di migliorare la qualità della vita dei malati di Alzheimer, sono disponibili anche in Italia;

da un periodo di tempo ancora più lungo tali farmaci sono utilizzati in tutto il mondo e sono l'unico trattamento efficace per i malati di Alzheimer;

considerato che:

da due anni tali farmaci, nell'ambito del progetto Cronos del Ministero della salute, sono stati inseriti in fascia A;

il progetto Cronos si sta avviando a conclusione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assicurare che nel nuovo prontuario farmaceutico tali farmaci continuino ad essere disponibili in fascia A solo dietro prescrizione del medico specialista.

(4-03016)

(26 settembre 2002)

RISPOSTA. – Nel nuovo Prontuario farmaceutico, in fase di prossima pubblicazione, i farmaci utilizzati nell'ambito del progetto Cronos per la cura del morbo di Alzheimer, continueranno a restare in fascia A e, pertanto, saranno a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO. – *Al Ministro della salute.* – Per sapere se sia a conoscenza:

che il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma dottor Fulvio Milano ha, come affermato nella nota interna del 16 febbraio 2002, protocollo n. 160/184, inoltrata ai dirigenti dell'Azienda Ospedaliera, dato incarico di svolgere « il ruolo di Coordinatore Generale di tutti gli interventi edilizi nel presidio dell'Azienda », fin dal giugno 2001, al professor Silvio Albanesi, ordinario dell'Università di Pesaro;

che il professor Albanesi, per affermazione fatta nella stessa nota del 16 febbraio 2002 dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata dott. Fulvio Milano, si avvale, per lo svolgimento dell'incarico ricevuto, «di organizzazione professionale (proprio studio e società di ingegneria civile, Ital Ingegneria, Alma Ingegneria, Alba Ingegneria) della quale è contitolare e Direttore tecnico l'ingegner Manuela Manenti»;

che il professor Albanesi, come riportato nella stessa nota del 16 febbraio 2002, «può avvalersi di ulteriori consulenti che operano sotto la sua diretta responsabilità» e che «il ruolo di coordinatore viene esercitato a titolo fiduciario del Direttore generale e riguarda la supervisione di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e procedurali relativi agli interventi edilizi» e che pertanto «i funzionari dell'Azienda sono tenuti a riferire» al coordinatore «degli accadimenti importanti dei quali si è avuta notizia».

Si chiede altresì di sapere:

quale sia il parere del Ministro circa la correttezza e la legalità delle procedure adottate dal Direttore generale dell'Azienda San Giovanni-Addolorata per l'affidamento dell'incarico al professor Albanesi quale Coordinatore generale per gli interventi edilizi dell'Azienda ospedaliera medesima e, nello stesso tempo, quale affidatario di incarichi professionali al proprio studio o società professionali proprie;

se anche il Ministero ritenesse illegittima la doppia funzione di coordinatore e di titolare di incarichi professionali, quali misure intenda intraprendere per riportare l'attività amministrativa e tecnica dell'Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata nell'alveo della legalità e dei principi giuridici costituzionalmente garantiti e, di conseguenza, quali iniziative intenda assumere il Ministro della salute nei confronti del Direttore generale dottor Fulvio Milano, che sembra affidare incarichi e liquidare conseguentemente spese senza neanche adottare motivate deliberazioni a salvaguardia del principio di trasparenza amministrativa, comprese quelle per altri incarichi professionali;

se il Ministro della salute sia a conoscenza che il dottor Fulvio Milano, Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, abbia deliberato con atto n° 1230 del 20 luglio 2001 l'acquisto del sistema chirurgico robotizzato «ZEUS» al prezzo di 2 miliardi e 520 milioni di lire senza, come rilevato dal Collegio dei revisori dell'Azienda, con verbale del 18 dicembre 2001, preliminare pubblicazione di avviso di gara ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera C, del decreto legislativo n. 358/1992. Lo stesso sistema chirurgico robotizzato era stato offerto alla medesima Azienda Ospedaliera circa 3 mesi prima per un importo di un miliardo e 970 milioni di lire (si veda lo stralcio del verbale dei revisori dei conti n. 8);

se il Ministro della salute sia a conoscenza che il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata abbia fatto fronte alla spesa relativa all'acquisto mediante acquisizione di un *leasing* deliberato il 21 luglio 2001 per un importo globale notevolmente superiore (25 miliardi), senza che si sia provveduto, come rilevato dal collegio dei revi-

sori, ad analisi di convenienze economico-finanziarie e senza ricorso all'esame di più offerte fornite da istituti di credito.

(4-01917)

(9 aprile 2002)

RISPOSTA. - Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Lazio, per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo di Roma.

Dai dati pervenuti, risulta che «il rapporto tra il professor Silvio Albanesi e l'Azienda ospedaliera San Giovanni - Addolorata ha avuto inizio prima dell'insediamento del professor Fulvio Milano quale Direttore generale dell'Azienda».

Infatti, con la «deliberazione del commissario straordinario n. 1447 del 29 settembre 2000, al professor Albanesi veniva conferito l'incarico di consulente tecnico dell'Azienda nel giudizio arbitrale instaurato dalla Ferrovial Agroman S.A.».

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le Aziende sanitarie, nell'ambito del cosiddetto principio di libertà della forma dell'atto amministrativo ed in attuazione dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità propri dell'attività amministrativa, agiscono mediante atti di diritto privato.

Tale riconoscimento, a detta delle Autorità sanitarie regionali, induce a ritenere che di per sè il conferimento operato dal Direttore generale con la nota n. 160/184, richiamata nell'interrogazione in esame, sia «legittimo, oltretutto idoneo al raggiungimento dello scopo», in quanto il professor Albanesi ha «di fatto assolto solo le funzioni di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa e solo per queste è stato retribuito» (ai sensi della deliberazione n. 1044 del 14 giugno 2002).

L'attività del professor Albanesi ha riguardato «interventi relativi alla ristrutturazione del Presidio Ospedaliero dell'Addolorata», ovvero la disamina «del progetto relativo al Dipartimento di Oncoematologia, la predisposizione di quanto necessario allo svolgimento della Conferenza dei Servizi, la redazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori di tale intervento, nonché di quello del corpo «C» dell'Ospedale San Giovanni».

La citata deliberazione n. 1044 del 2002 ha, altresì, disposto di «concludere il rapporto di consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa resa dal mese di giugno 2001 al maggio 2002 dal professor Albanesi... in merito ad attività propedeutiche all'avvio della fase esecutiva di alcuni interventi di ristrutturazione», fissando inoltre «il relativo compenso nei limiti

di euro 156.672,00 IVA inclusa, + euro 1.280,00 per il rimborso spese relative ad ottenimento visto dell'ordine degli ingegneri sulla parcella».

Sempre secondo le autorità interpellate, «quand'anche si ritenesse non corretta la procedura instaurata con la nota n. 160/184 è giocoforza ritenere che la deliberazione n. 1044 del 14 giugno 2002 abbia sanato ogni eventuale vizio di legittimità, riconoscendo l'utilità del lavoro svolto dal professor Albanesi relativamente solo alle funzioni di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa».

La concentrazione, nell'anno 2001, delle fasi conclusive della gran parte delle progettazioni ed il conseguente, pressochè contestuale, avvio delle procedure di ammissione ai finanziamenti «hanno motivato il ricorso ad una collaborazione esterna intesa a fornire alla Direzione generale la consulenza e l'assistenza tecnico-amministrativa necessarie per poter assumere iniziative e decisioni idonee al coordinato svolgimento di tutti gli adempimenti».

La stessa Azienda ospedaliera non ha potuto far fronte alle esigenze verificatesi con il proprio personale, in quanto «dei 2 posti di ingegnere dirigente, 3 posti di architetto e 3 posti di ingegnere collaboratore previsti in organico sono coperti un posto di ingegnere dirigente, un posto di architetto dirigente e 3 di ingegnere collaboratore, questi ultimi assunti nel corso degli anni 2000-2001 e, pertanto, non in possesso della dovuta esperienza».

L'Azienda, inoltre, ha ritenuto preferibile non coprire i posti vacanti, in quanto ha valutato «non sussistere esigenze stabili e durature per la loro copertura, ad eccezione delle necessità di disporre delle idonee professionalità, relativamente al periodo transitorio connesso alla realizzazione delle opere suddette», consentendo di usufruire «di notevoli benefici in termini economici» (infatti se si fosse proceduto ad assunzioni di personale dirigente per far fronte alle suddette temporanee esigenze, «gli oneri finanziari che l'Azienda avrebbe dovuto sopportare nel tempo sarebbero stati ben più gravosi»).

Per quanto riguarda la mancata preliminare pubblicazione dell'avviso di gara - *ex* articolo 9, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo n. 358 del 1992, per l'acquisto del sistema chirurgico robotizzato «Zeus», viene ricordato che l'articolo 9, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo n. 358 del 1992, ha disposto che possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato.

A tal proposito, secondo l'Azienda, «il sistema chirurgico Zeus ha caratteristiche e aspetti unici, così da rientrare tra le cose la cui produzione è garantita da privativa industriale ed in quanto tale acquistabile per trattativa privata diretta senza necessità di preliminare pubblicazione di bando di gara».

In relazione alla presunta maggiorazione dell'offerta, viene evidenziato che «rispetto all'offerta iniziale-complessiva di lire 2.544.000.000

(lire 1.970.000.000 + lire 150.000.000 per assistenza tecnica *full risk* annuale + IVA) l'Azienda è riuscita ad ottenere, con benefici ulteriori rispetto a quanto inizialmente pattuito, nel prezzo complessivo di lire 2.604.000.000 IVA compresa: *a)* il sistema Socrates che consente di utilizzare il sistema chirurgico Zeus anche da lunghe distanze (importo richiesto lire 200.000.000 + IVA; *b)* la garanzia di un anno compresa nella fornitura; *c)* l'assistenza tecnica *full risk* per 4 anni per solo lire 200.000.000 + IVA contro la precedente richiesta di lire 150.000.000 + IVA annuale».

La spesa ora indicata rientra «nell'ambito di quelle previste, ai sensi della deliberazione n. 1101 del 17 luglio 2002, nel quinquennio 2001-2005 (pari ad un importo, nell'arco dei cinque anni, di lire 25 miliardi), per far fronte alla esigenza pressante di ammodernamento del patrimonio tecnologico ed è stata finanziata mediante un contratto di *leasing* finanziario.

A tal fine sono stati interpellati i seguenti istituti di credito e società di *leasing*:

Deutsche Bank spa;
Inglease (Italia) spa;
Banco di Napoli;
Banca Nazionale del Lavoro;
Carisbo;
Banca CRT-Gruppo Unicredito Italiano;
Banco di Sicilia;
Monte dei Paschi di Siena;
Leasing Roma spa;
Istituto Bancario San Paolo di Torino spa;
Banca Commerciale Italiana».

Tra le offerte pervenute, «quella della Leasing Roma spa è risultata la più conveniente.

Non vi è stato, quindi, il ricorso ad un *leasing* specifico per l'acquisizione del sistema chirurgico robotizzato Zeus, ma si è utilizzata la procedura sopra richiamata che ha ugualmente comportato l'esame di più offerte e l'analisi della convenienza economico finanziaria».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

MORO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la valutazione della congruità dei titoli di studio di infermiere conseguiti all'estero, ai fini del loro riconoscimento nel nostro Paese, viene effettuata in modo totalmente discrezionale da parte del competente ufficio del Ministero;

è quantomeno discutibile che non esistano criteri oggettivi e predefiniti per la suddetta valutazione,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in merito;

se questi intenda emanare una normativa volta a stabilire in modo rigoroso quali siano i precisi requisiti ai fini del riconoscimento dei titoli di studio di infermiere conseguiti all'estero;

se non ritenga opportuno, nell'ambito della medesima normativa, stabilire quali siano gli Stati esteri i cui titoli di studio nella suddetta materia siano immediatamente riconoscibili.

(4-03307)

(7 novembre 2002)

RISPOSTA. – La valutazione della congruità dei titoli di studio di infermiere conseguiti all'estero, ai fini del loro riconoscimento nel nostro Paese, non avviene con criteri meramente discrezionali.

Infatti, il procedimento per ottenere la dichiarazione di equipollenza di un titolo straniero ad un titolo italiano viene regolamentato dalla legge, che stabilisce criteri vincolanti ai quali questo Ministero si attiene scrupolosamente.

A tal proposito, occorre segnalare che, nel valutare un percorso formativo straniero, i competenti Uffici ministeriali sono tenuti ad utilizzare quale parametro di riferimento il percorso formativo dell'infermiere italiano, cui titolo viene conseguito al termine di un corso di studi di livello universitario della durata di tre anni, con un monte orario complessivo di 4.600 ore (di cui 1.800 di teoria e 2.800 di pratica).

Per l'accesso al corso è richiesto il diploma di scuola media superiore.

Ricevuta la domanda dell'interessato al riconoscimento di un titolo di studio di infermiere conseguito all'estero, il quale compila un apposito modulo in cui sono indicati i documenti necessari ai fini del riconoscimento del titolo, la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie svolge un primo esame di carattere formale, al fine di accertare che i documenti prodotti possiedano tutti i requisiti di forma atti a garantirne l'autenticità e la regolarità.

Effettuata la ricognizione (che, in caso di esito negativo, sfocia in una nota interlocutoria con la quale si invita l'interessato a sanare le irregolarità riscontrate), si passa alla fase successiva che è quella della valutazione di merito del percorso formativo.

Inoltre, prima del provvedimento finale (positivo o negativo che sia), il Ministero della salute è tenuto a seguire le procedure previste dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.115/92 e dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994 convocando una Conferenza dei Servizi a cui partecipano il Dipartimento per le politiche comunitarie, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Dipartimento per la funzione pubblica ed i rappresentanti della categoria professionale interessata.

Acquisito il parere dell'organo di valutazione, il Ministero della salute emana il provvedimento finale che può essere (o un decreto dirigenziale di riconoscimento dell'equipollenza, o una motivata comunicazione di rigetto dell'istanza o, qualora le differenze fra il percorso formativo del richiedente il riconoscimento e quello italiano non siano tali da giustificare un provvedimento di rigetto dell'istanza, un provvedimento interlocutorio, con il quale si stabilisce che il richiedente deve sostenere una misura compensativa (che può essere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale di carattere teorico pratico), al cui esito è subordinato il riconoscimento del titolo.

Pertanto, alla base della valutazione dei titoli vi è un esame collegiale compiuto da più Amministrazioni.

La procedura ora richiamata è passibile di deroga in alcuni casi.

Difatti, sempre ai sensi della vigente normativa, il Ministero della salute non è tenuto a sottoporre alla Conferenza dei Servizi tutte le istanze pervenute, in quanto i percorsi formativi già esaminati dal citato organo fanno da precedente e, qualora si riscontrino percorsi analoghi, vengono emanati provvedimenti in conformità.

L'utilizzo di questa procedura ha consentito l'individuazione di determinati percorsi formativi di taluni Stati, che, associata l'idoneità, vengono riconosciuti subito dopo il riscontro della regolarità formale degli atti presentati.

Detti titoli sono quello di «Pielegniarka» conseguito in Polonia, di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania, di «Licenciado en Enfermeria» o «Enfermero» conseguito in Perù o in Colombia (la denominazione, anche per quest'ultimo Stato, è la medesima).

In effetti, l'unico possibile margine di discrezionalità nella valutazione dei titoli, riguarda il percorso formativo compiuto dai richiedenti il riconoscimento.

In tal caso, tenuto conto del fatto che si tratta di professioni sanitarie e del delicato ruolo che i richiedenti il riconoscimento andranno a svolgere presso le strutture sanitarie nazionali, il Ministero ha il dovere di entrare nel merito delle formazioni portate a termine dagli interessati.

In questo tipo di valutazione, la discrezionalità (o, più propriamente, il merito amministrativo) si sostanzia nell'esame delle materie studiate dal richiedente, valutando attentamente sia la parte teorica della formazione che quella pratica.

In questa fase, qualora si riscontrino percorsi formativi con materie assolutamente non qualificanti ai fini della professione, queste ultime non vengono considerate nella valutazione della congruità del monte orario.

Infine, si rammenta che per le professioni sanitarie costituite in Ordini o Collegi, alla valutazione (sui titoli) effettuata dal Ministero della salute si aggiunge, dopo il riconoscimento del titolo, quella di tali organi, a

cui gli interessati sono tenuti a iscriversi ai fini dell'esercizio professionale.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – *Al ministro della giustizia.* –
Premesso che:

fonti giornalistiche riportano fatti, episodi e decisioni tesi alla riabilitazione o all'apologia del pensiero o delle azioni del fascismo, fatti, episodi e decisioni di cui si riportano diversi esempi:

sulla torre di Latina il Sindaco Aimone Finestra, di AN, ha fatto affiggere una targa con scritto: «I contadini e i rurali devono guardare a questa torre che domina la pianura e che è un simbolo della potenza fascista, convergendo verso di essa troveranno quando occorre aiuto e giustizia – Mussolini», riproducendo così un'antica targa che era stata defissa dopo il fascismo;

il signor Alcide Muradore, Sindaco di Palmanova (Udine), ha fatto restaurare sulla facciata della scuola elementare Dante Alighieri la scritta «Credere – obbedire – combattere»;

il Comune di Verona, amministrato da una Giunta di centrodestra, ha patrocinato un concerto di gruppi nazirock del circuito «White Power Music» e finanziato una rassegna della microeditoria di estrema destra, dal titolo «Alla scoperta della cultura non conforme» e ha instaurato proficui rapporti con la fondazione «Julius Evola», artista e pensatore di cultura nazista, autore di riferimento per la galassia dell'estremismo italiano di estrema destra;

sono stati acquistati per la sede centrale della biblioteca comunale di Padova, città amministrata dal centrodestra, un migliaio di volumi ispirati al «pensiero disomogeneo», cioè con una radicale connotazione di destra, con opere di Evola, Guenon ed altri; è stato inaugurato a Bari dal sindaco Simeone Di Cagno Abbrescia e dal Vicepresidente del Consiglio Gianfranco Fini il busto di Araldo Di Crollanza, podestà di Bari, ministro fascista e commissario della Camera nel periodo della Repubblica di Salò;

il Sindaco dell'Aquila signor Biagio Tempesta ha dedicato la nuova piscina comunale a Adelchi Serena, ex podestà e segretario nazionale del partito fascista nel 1940;

il Sindaco di Tremestieri Etneo (Catania), signor Guido Costa, di AN, ha recentemente dedicato una via a Benito Mussolini, primo caso in Italia;

il signor Domenico Arezzo, di AN, sindaco di Ragusa, si è proposto di erigere un monumento a Filippo Pennavaria, fascista locale, figura discutibile per le accuse relative alle gravi responsabilità nella morte di decine di antifascisti;

nei giorni scorsi la maggioranza di centrodestra del Comune di Bologna ha approvato un ordine del giorno in cui si chiedeva la cancellazione della parola «fascista» dalla lapide a ricordo delle vittime della strage del 2 agosto 1980;

a Predappio, in particolare nell'anniversario della cosiddetta marcia su Roma, sono sempre più frequenti abbigliamenti, *gadget*, souvenir, slogan, scritte che si riferiscono ed inneggiano direttamente al fascismo e al nazismo;

in alcuni autogrill sono messi in vendita busti, immagini ed altri oggetti che rinviano ad un'esplicita esaltazione del fascismo;

la Costituzione della Repubblica è antifascista e perciò prevede, nelle disposizioni transitorie e finali, il divieto della riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, in alcuni degli episodi elencati, il Ministro in indirizzo ravveda o meno violazioni delle leggi vigenti, in particolare in merito alla legge 20 giugno 1952, n. 645, «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione», nella fattispecie di una o più delle tre ipotesi delittuose previste: riorganizzazione del disciolto partito fascista, apologia del fascismo, manifestazioni fasciste, e come conseguentemente intenda operare;

se intenda o meno segnalare alla magistratura, rispetto a cui il Ministro ha recentemente sottolineato l'obbligo di applicare ed interpretare la legge, la necessità di una specifica attenzione in merito all'inquietante reiterarsi di episodi affini a quelli citati;

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro per far cessare questa sequela di atti, decisioni, provvedimenti, tesi alla riabilitazione del fascismo, dei suoi simboli, delle sue parole d'ordine, dei suoi personaggi più rappresentativi;

se intenda o meno porre all'attenzione del Consiglio dei ministri la tematica in oggetto per una più generale iniziativa del Governo tesa a contrastare dal punto di vista culturale, formativo e politico tali diversi ed allarmanti episodi, spesso avvenuti nell'ambito dell'ente locale e per decisione del Sindaco.

(4-00797)

(6 novembre 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta che le procure della Repubblica di Udine, Verona, Padova, l'Aquila, Catania, Ragusa e Bologna, interpellate da questo Ministero sui fatti esposti, hanno comunicato che in relazione ad essi non è stato iscritto alcuna procedente penale.

La Procura della Repubblica di Latina, invece, ove era stato iscritto a seguito di un esposto, un procedimento penale relativo all'apposizione da parte di sindaco Aimone Finestra, di una targa sulla torre che si affaccia sulla piazza del Popolo, fa presente che lo stesso è stato archiviato in data

23 settembre 1999, poiché quanto rappresentato nel suddetto esposto non ha rilevanza penale e non costituisce pertanto notizia di reato.

La Procura della Repubblica di Bari, infine, non avendo altrimenti acquisito la notizia dell'inaugurazione di un busto in memoria di Araldo Di Crollanza, ha riferito che, in seguito all'interrogazione parlamentare, ha iscritto la predetta notizia nel cosiddetto «Mode. 45» (registro delle notizie non di reato, posto che il testo dell'atto di sindacato ispettivo non configura per sé solo un'ipotesi di reato) al fine di accertare se, quando e ad opera di chi possa essersi realizzata alcuna delle fattispecie penali previste dalla legge n. 645 del 1952.

Non si ravvisano, pertanto, le condizioni ed i presupposti per far luogo ad ulteriori iniziative da parte di questo Ministero.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(1° gennaio 2003)

PASCARELLA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il consiglio comunale di Cervino (Caserta) è stato sciolto per «diffusa illegalità amministrativa» nel 1993 e che negli ultimi tempi sembra ritornare una gestione della cosa pubblica non lineare e priva di trasparenza;

l'attuale giunta comunale è già stata rinviata a giudizio per una gara d'appalto (24 ottobre 2001) sulla cui regolarità sussistono dubbi, e su numerose altre gare di appalto ci sono indagini in corso a seguito di esposti;

in tutte le forze politiche e civili del paese c'è viva preoccupazione per la scarsa evidenza pubblica di alcuni *itinerari* procedurali ed amministrativi e per altre presunte irregolarità gravi, su cui sta indagando la magistratura, e di cui la Prefettura è stata messa a parte da esposti firmati;

la volontà popolare risulta tradita perché con un cavillo procedurale su cui sta indagando la magistratura sono state mortificate e rese invalide le dimissioni di ben nove consiglieri comunali su diciassette (anche ciò è stato notificato alla Prefettura) procedendo ad assurde surroghe (dodici consiglieri su diciassette);

ritenuto che l'insieme delle irregolarità, illegittimità ed illiceità segnalate possono realizzare la fattispecie delle gravi e persistenti violazioni di legge ai fini degli interventi di competenza del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 141 del testo unico sugli enti locali n. 267 del 2000,

si chiede di sapere se non si intenda procedere alla verifica, a mezzo di apposita Commissione d'accesso, della situazione di grave irregolarità amministrativa e gestionale del Comune di Cervino e delle gravi e persistenti violazioni di legge anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti a tutela della collettività locale.

(4-00979)

(28 novembre 2001)

RISPOSTA. – In merito alle presunte irregolarità amministrative e gestionali verificatesi nel comune di Cervino (Caserta), si fa presente che la situazione politico-amministrativa dell'ente è attentamente seguita da questa Amministrazione, al fine di garantire la corretta funzionalità degli apparati ed il rispetto da parte di tutti delle fondamentali regole di convivenza civile.

Il comune di Cervino ha rinnovato i propri organi nelle consultazioni amministrative del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovanni Piscitelli.

L'amministrazione, sulla base di quanto ha relazionato il Prefetto di Caserta, ha attraversato un periodo di crisi politica nel settembre del 2000, allorché nove consiglieri comunali su sedici rassegnarono le dimissioni dalla carica, nell'intento di provocare lo scioglimento del consiglio comunale, ma senza conseguire il risultato sperato.

In merito, si rappresenta, infatti, che con nota del 29 settembre 2000, assunta in pari data al protocollo dell'ente, il signor Vincenzo De Lucia rassegnava le dimissioni dalla carica di consigliere comunale.

Il successivo 2 ottobre, nove consiglieri comunali, con due atti separati acquisiti contemporaneamente al protocollo dell'ente e registrati, rassegnavano a loro volta le dimissioni dalla carica ricoperta. Tuttavia, uno dei nove firmatari delle dimissioni era il citato Vincenzo De Lucia, già dimissionario dal 29 settembre, il quale, alla data del 2 ottobre, aveva già perduto lo *status* di consigliere, non potendo, pertanto, disporre ulteriormente della suddetta carica.

Da ciò è derivato che i cennati atti di dimissioni – benché presentati contemporaneamente al protocollo – non erano di per sé idonei a provocare lo scioglimento del consiglio comunale, mancando nella fattispecie la consistenza numerica minima richiesta dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 – all'epoca vigente ed attualmente trasfuso nell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000 – individuata nella metà più uno dei membri assegnati.

Di tanto l'Ufficio Territoriale competente rese edotti i consiglieri dimissionari dopo che i medesimi avevano diffidato il predetto Ufficio ad adottare i provvedimenti preordinati all'adozione della misura di rigore.

Avverso il suddetto diniego, gli interessati proponevano ricorso al T.A.R. Campania che, con sentenza n. 1995 del 2 marzo 2001, lo dichiarava irricevibile, confermando integralmente le argomentazioni dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.

In ordine ai procedimenti penali pendenti a carico di alcuni amministratori, si comunica che le udienze di trattazione sono state fissate per il giorno 7 febbraio 2003.

Tuttavia si rappresenta che – a fronte delle predette situazioni penali pendenti – non ricorrono i presupposti previsti dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre si evidenzia che, alla luce di quanto emerso in sede locale, non sussistono gli elementi per l'attivazione dell'esercizio dei poteri di accesso richiesti con l'atto di sindacato ispettivo, atteso che, com'è noto, la

norma subordina espressamente l'accesso alla sussistenza di pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(31 gennaio 2003)

PASSIGLI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Considerato che:

il sistema di rilevamento dell'ascolto televisivo realizzato dall'Auditel condiziona profondamente le scelte e la qualità della programmazione televisiva nazionale, nonché l'allocazione degli investimenti pubblicitari delle imprese;

l'Auditel svolge di fatto un monopolio, dato che rappresenta l'unico sistema di rilevamento tuttora operante in Italia ed è gestito da una società privata partecipata in parti eguali da Rai, Mediaset e Upa (associazione dei pubblicitari);

sono stati da più parti sollevati fondati dubbi sul funzionamento del sistema di rilevamento dei dati d'ascolto dell'Auditel;

tali fondati dubbi, espressi, tra gli altri, da statistici di chiara fama, come il prof. De Cristofaro, dell'Università di Firenze, e il prof. Zuliani, già direttore dell'Istat, riguardano sia la scelta del campione, che rappresenterebbe il 10 per cento appena della popolazione italiana, poiché su 10 famiglie contattate solo una accetterebbe di collocare il *meter* sul proprio televisore, sia le metodologie di rilevamento, che risultano viziate da tre tipi differenti di distorsioni, atte a rendere macchinoso e approssimativo il rilevamento stesso e non in grado di registrare con fedeltà le scelte degli utenti;

un'inchiesta giornalistica durata due anni, e curata dal giornalista Giulio Gargia per conto dei periodici «Cuore» e «Avvenimenti», nonché il libro «La favola dell'Auditel», di Roberta Gisotti, hanno evidenziato le distorsioni del sistema dell'Auditel e gli elementi di anomalia e di uso scorretto del *meter*, tali da inficiare alla fonte i risultati dell'indagine;

i dati Auditel sono meno fallaci sui grandi numeri e nelle ore di maggiore ascolto, mentre possono comportare enormi errori di stima per le televisioni più piccole (fino al 70 per cento), determinando, a tutto vantaggio del «duopolio» Rai-Mediaset, una forte penalizzazione per le emittenti minori che si vedono così private di rilevanti risorse pubblicitarie, tanto da causare una denuncia per «turbativa di mercato» da parte dell'emittente Telelibera;

nella legge n. 249 del 1997 è stabilito che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non solo «cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione» ma anche «vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veri-

dicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini»;

nella stessa legge n. 249 del 1997, oltre a definire le sanzioni penali conseguenti alla manipolazione dei dati tramite metodologie errate oppure tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è stabilito che «laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie»;

le emittenti televisive e radiofoniche pagano una tassa dello 0,75% dei loro ricavi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che dovrebbe quindi assicurare le funzioni sopra citate, ma in mancanza di tale servizio sono costrette, se vogliono conoscere i loro stessi ascolti, a ricorrere ai servizi a pagamento dell'Auditel,

si chiede di conoscere:

se il Governo non convenga che una distorsione del sistema di rilevazione dell'ascolto e del gradimento televisivo possa violare i principi della concorrenza nel sistema radiotelevisivo, distorcere il pluralismo e penalizzare gravemente il diritto all'informazione dei cittadini;

se il Governo non ritenga di dover procedere celermente a verificare l'attendibilità del sistema di rilevamento dell'ascolto televisivo realizzato dall'Auditel, invitando l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vista la legge 249/97, a vigilare sulla correttezza delle indagini nonché a porre immediatamente in atto le procedure per effettuare direttamente le rilevazioni, così come previsto dalla legge;

se il Governo abbia intenzione di proporre al Parlamento gli opportuni provvedimenti legislativi affinché si realizzi una complessiva ridefinizione delle indagini e del sistema di rilevazione degli ascolti televisivi, favorendo la trasparenza e l'affidabilità delle metodologie e il pluralismo degli operatori.

(4-03360)

(19 novembre 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che le attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, di vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di verifica sulla congruità delle metodologie utilizzate, di riscontro sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché il monitoraggio delle trasmissioni televisive ed il controllo sull'operato delle imprese che svolgono le indagini, rientrano nelle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, lettera b), punto 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ciò premesso, si comunica che la medesima Autorità ha realizzato una consultazione pubblica – pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 2002, n. 179 allo scopo di acquisire elementi di informazione e di valutazione in merito all'attuale sistema di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.

Alla consultazione pubblica, in parola – ha riferito l’Autorità – hanno risposto 72 soggetti appartenenti alle diverse categorie: operatori del settore (radio, TV e stampa), istituti universitari e di ricerca, associazioni professionali e dei consumatori, le cui risposte ai questionari loro sottoposti hanno formato oggetto di approfondite analisi ed elaborazioni.

Nel novembre 2002, la competente commissione dell’Autorità, preso atto dei risultati della consultazione pubblica suddetta, ha stabilito di aprire un’istruttoria ai fini dell’applicazione delle prescrizioni di cui al menzionato articolo 1, comma 6, lettera *b*), punto 11, della legge n. 249/97, con particolare riferimento all’assetto istituzionale ed organizzativo delle società che effettuano le rilevazioni, nonché alle metodologie utilizzate dalle stesse.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(4 febbraio 2003)

ROTONDO. – *Ai Ministri dell’interno e della giustizia.* – Premesso che:

una inchiesta condotta dalla magistratura di Siracusa, riguardante le elezioni amministrative del 26 e 27 maggio 2002 a Noto, ha portato all’arresto di un esponente di una lista civica, Corrado Cultrera, vicesindaco designato dal candidato sindaco della Casa delle Libertà e consigliere provinciale di Alleanza nazionale, con l’accusa di truffa elettorale ai fini di alterare l’esito della competizione;

il candidato della Casa delle Libertà è stato eletto sindaco già al primo turno;

dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza emergerebbe un meccanismo di «brogli» per favorire i candidati della lista del movimento di Cultrera e il candidato a sindaco della coalizione, che, attraverso la sostituzione di persone e documenti, avrebbe permesso di partecipare al voto nel comune della provincia di Siracusa diversi elettori risultati invece assenti dalla città perché professionalmente impegnati in altre Regioni italiane;

considerato che è necessario condurre una indagine ampia e approfondita al fine di determinare l’effettiva consistenza del fenomeno, che potrebbe avere in base ai primi riscontri emersi proporzioni ben più vaste, in modo da accertare tutte le responsabilità della truffa elettorale messa in atto, l’eventuale coinvolgimento di altri esponenti politici ed ancora la possibile esistenza di connivenze e protezioni da parte di organizzazioni criminali,

l’interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intendano adottare il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia per rassicurare l’opinione pubblica sul corretto svolgimento delle elezioni amministrative a Noto;

quali interventi siano previsti per garantire la piena legalità nel comune, dando certezza della rispondenza dei risultati alla volontà popolare, senza alterazioni, e se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario, alla luce dei risultati dell'indagine della magistratura, annullare l'esito del voto ed indire una nuova consultazione elettorale.

(4-02341)

(11 giugno 2002)

RISPOSTA. – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa ha in corso indagini in ordine a presunte irregolarità che si sono verificate in occasione delle elezioni amministrative di Noto (Siracusa) del 26 e 27 maggio 2002.

In quella data i cittadini del Comune di Noto sono stati chiamati alle urne per eleggere il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale.

Le elezioni si sono svolte in un unico turno in quanto il candidato della «Casa delle Libertà» è stato eletto avendo superato la maggioranza dei voti richiesta dalla legge.

Nel merito risulta – sulla base delle notizie fornite dalla competente Prefettura-UTG – che, effettivamente, le Forze di Polizia intervenute su richiesta del presidente di un seggio, accertavano che un elettore presentatosi per esercitare il diritto di voto esibiva un documento di identità non suo bensì appartenente ad un altro cittadino.

Nell'ambito delle indagini condotte dalla Magistratura a seguito di detto episodio, venivano emessi dei provvedimenti restrittivi della libertà personale – con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 – nei confronti del dottor Corrado Cultrera, consigliere provinciale in carica a Siracusa eletto nella «Lista Dini Rinnovo Italiano» il quale nelle elezioni comunali di Noto risultava incluso, con l'ulteriore designazione di vicesindaco, nell'elenco degli assessori designati dal candidato sindaco della «Casa delle Libertà», ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Inoltre, un avviso di garanzia per concorso nel predetto reato raggiungeva la moglie del dottor Cultrera, a sua volta candidata alle elezioni del consiglio comunale di Noto in una lista civica appartenente alla medesima coalizione di liste.

In relazione al citato provvedimento giudiziario, la predetta rassegnava le dimissioni dalla carica di consigliere comunale a cui era risultata intanto eletta.

A seguito dell'esecuzione delle misure di custodia cautelare nei confronti del dottor Cultrera, il prefetto di Siracusa, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha adottato provvedimento declaratorio di sospensione dello stesso dalla carica di consigliere provinciale.

D'altra parte, a seguito delle indagini svolte e delle notizie riportate dalla stampa, il Sindaco del Comune di Noto ha revocato la designazione

del dottor Corrado Cultrera quale vice Sindaco ed ha nominato in sua sostituzione un altro esponente della lista civica appartenente alla medesima coalizione di lista.

In merito alla suddetta vicenda, si rappresenta che il Ministero dell'interno e, in ambito locale, le Prefetture-UTG che sovrintendono all'organizzazione tecnica delle elezioni, non dispongono di alcun potere di annullamento delle stesse né di procedere ad una verifica delle schede e degli altri atti inerenti il procedimento elettorale.

Trattasi, invero, di provvedimenti che possono essere disposti esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria in quanto nell'attuale sistema normativo, secondo i principi generali, eventuali vizi o irregolarità del procedimento elettorale possono essere fatti valere solo in sede di ricorso giurisdizionale, azionabile davanti al giudice amministrativo da parte di qualsiasi cittadino elettore del Comune, o di chiunque altro vi abbia diretto interesse.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(31 gennaio 2003)

TOMASSINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che l'approssimarsi della certificazione dell'eradicazione della poliomielite dalla Regione Europea ha rimesso in discussione il calendario della vaccinazione antipoliomielitica;

che la Commissione Nazionale Vaccini, istituita con il mandato di formulare proposte per l'aggiornamento dei calendari vaccinali e delle norme e raccomandazioni in materia di vaccinazioni, di recente integrata con rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome, ha proposto nel mese di gennaio del 2002 di passare direttamente ad una schedula basata sul solo vaccino antipolio di Salk IPV anziché sul vaccino orale OPV attualmente in uso per le prime due dosi;

che la stessa Commissione, sempre nel mese di gennaio del 2002, ha proposto altri cambiamenti all'attuale calendario vaccinale;

che tali indicazioni, a tutt'oggi, non risultano ancora essere state sottoposte al prescritto parere tecnico del Consiglio superiore di sanità e quindi, di fatto, non è stato avviato l'*iter* per un rapido cambiamento dell'attuale calendario vaccinale italiano,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni non sia stato ancora richiesto il parere al Consiglio superiore di sanità sulla modifica del calendario vaccinale secondo le indicazioni sopra esposte;

se non si ritenga urgente dare attuazione a provvedimenti di prevenzione auspicati dagli organismi sanitari internazionali (OMS) il cui ritardo può avere ripercussioni sulla salute dei cittadini;

se non si ritenga, comunque, di dare indicazioni alle Regioni per un rapido passaggio ai nuovi schemi vaccinali, soprattutto in riferimento alle vaccinazioni antipolio.

(4-01850)

(27 marzo 2002)

RISPOSTA. – La Commissione Nazionale Vaccini, nella seduta del 29 gennaio 2002, ha esaminato la questione relativa al cambiamento del calendario della vaccinazione antipolio esprimendo, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al passaggio ad una schedula basata sull'impiego del vaccino antipolio inattivato.

Tale parere è basato su motivazioni epidemiologiche, essendo ormai prossima la dichiarazione dell'eradicazione della polio dalla regione europea, piuttosto che su istanze di sicurezza, dato che dopo il passaggio dalla schedula basata sul solo OPV a quella sequenziale IPV-OPV, non si sono più verificati casi di polio paralitica vaccino associata in bambini vaccinati con la schedula mista.

Al termine della riunione della Commissione Vaccini è stato convenuto di lasciare un lasso di tempo di due settimane per eventuali osservazioni da parte degli assenti.

Allo scadere di tale termine, il 15 febbraio 2002, il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione – ha predisposto la bozza di decreto ministeriale per il cambiamento del calendario della vaccinazione antipolio, con allegata bozza di relazione per il Consiglio superiore di sanità.

Nel corso della seduta del 17 aprile 2002 il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole ed ha fatto proprie le condizioni poste dalla Commissione nazionale Vaccini.

La bozza di decreto ministeriale è stata quindi sottoposta all'esame della Conferenza Permanente per lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Quest'ultima, in data 30 maggio 2002, ha sancito un accordo con gli stessi contenuti della bozza del decreto, in particolare per quanto concerne le attività di sorveglianza e la costituzione delle scorte di vaccino antipolio orale da usare in caso di emergenza.

Infine, il decreto (decreto ministeriale 18 giugno 2002) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 2002 ed è entrato in vigore, in base all'articolo 7, il 14 agosto 2002.

Si coglie l'occasione per ribadire che, a differenza di quanto avvenuto nel 1999, con il passaggio dalla schedula vaccinale solo OPV alla schedula mista IPV-OPV (decreto ministeriale 7 aprile 1999), suggerito da questioni legate alla sicurezza vaccinale, non sussistono in questo momento motivazioni diverse da quelle epidemiologiche per un passaggio immediato alla schedula solo IPV.

Infatti, nonostante l'esistenza di un sistema di sorveglianza della Paralisi flaccida acuta, richiesto dall'OMS ai fini della certificazione dell'e-

radicazione della polio e, negli ultimi anni, rispondente agli *standard* di qualità richiesti dalla stessa OMS, non è stato segnalato alcun caso di Polio paralitica associata a vaccino dalla primavera del 2000. Peraltro, l'ultimo caso di PPAV ha riguardato una bambina vaccinata con tre dosi di OPV prima del cambiamento del calendario, ed in cui solo successivamente è stata messa in evidenza una condizione di immunodeficienza congenita.

Anche se teoricamente possibile, in Italia e anche all'estero non si sono verificati casi di PPAV dopo la terza somministrazione di vaccino antipolio in soggetti immunocompetenti e, grazie alla elevata copertura immunitaria della popolazione italiana nei confronti della polio, non si verificano casi di PPAV in contatti ormai da molti anni.

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

TURRONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

alcuni comuni della provincia di Cagliari sono interessati dalle elezioni amministrative del 26 maggio 2002. Le locali amministrazioni comunali, provinciali e regionali sono oggetto di attacchi per l'intervento di ripascimento realizzato sulla spiaggia del Poetto che ne avrebbe distrutto le peculiari caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

la provincia di Cagliari sta inviando nelle case di tutte le famiglie un opuscolo informativo di 16 pagine patinate a colori, avente titolo «Il Poetto: una spiaggia, una storia»;

l'opuscolo descrive la situazione della spiaggia del Poetto soggetta ad erosione e gli interventi di ripascimento messi in atto e contiene brevi articoli di tecnici, foto e grafici tutti volti a dimostrare come l'intervento realizzato non alteri l'ambiente costiero e soprattutto che la sabbia grigia scura che è stata riversata sulla costa dopo pochi giorni diventerà bianca e finissima come quella esistente, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo;

il documento più significativo è rappresentato dalle due pagine centrali dell'opuscolo che riproducono due foto scattate dall'aereo, la prima riportante la data 9 marzo 2002, giorno di sversamento, la seconda 16 marzo 2002, una settimana dopo;

sotto la seconda foto una breve didascalia recita: «Le due foto mostrano che nella zona dell'idrovora e del nuovo ospedale marino la sabbia di mare riversata per ricostruire il Poetto era molto scura (come era previsto) al momento di riversamento il giorno 9 marzo. Una settimana dopo il colore della spiaggia stava già cambiando per le mareggiate e il lavoro del vento e del sole. Come hanno sostenuto sempre gli esperti è un processo lungo, ma sicuro».

in realtà, le due foto mostrano due parti della spiaggia del Poetto, la prima nella quale è visibile la spiaggia scura riversata, l'altra che mostra un tratto di spiaggia in cui, a tutt'oggi, non è stato fatto alcun ripa-

scimento e sulla quale non è stato riversato un solo metro cubo di sabbia grigia. Infatti il ripascimento è stato effettuato nel tratto di spiaggia che va dalla località denominata Prima Fermata e cioè da dopo il molo di Marina Piccola fino a poco prima del vecchio Ospedale Marino così come risulta chiaramente dalla foto del 9 marzo 2002;

in essa, in basso a destra, si vede la località di inizio del ripascimento (molo di Marina Piccola), mentre in alto a sinistra si può notare come il medesimo ripascimento termini in corrispondenza di circa metà dell'ippodromo, chiaramente visibile accanto al margine sinistro della foto;

il medesimo ippodromo è delimitato, verso nord-est, da una strada e dal canale Rollone che lo separano dal Nuovo Ospedale Marino - ex hotel Esit;

facendo molta attenzione nella foto si possono notare sia l'ippodromo, sia la strada che lo delimita che corre a fianco del canale Rollone, sia il nuovo Ospedale Marino, sia il vecchio Ospedale Marino e l'idrovora che sorge proprio sul bagnasciuga, nel punto di contatto tra acqua e sabbia. La sabbia grigia si ferma prima del vecchio Ospedale Marino;

la seconda foto, quella datata 16 marzo 2002, mostra ingrandita la porzione di spiaggia che va a nord-est dell'ippodromo, del canale Rollone, dell'ex Ospedale Marino e della idrovora e raffigura della sabbia bianchissima e un tratto di spiaggia che, nonostante la didascalia, non è stato a tutt'oggi in alcun modo interessato dal ripascimento;

si tratta quindi, senza ombra di dubbio, di un abile falso che ha lo scopo di tranquillizzare i cittadini e tutti coloro che hanno protestato a causa di un ripascimento che ritengono aver alterato e compromesso irreversibilmente la spiaggia di Cagliari e di sottolineare il buon operato dell'amministrazione pubblica;

l'intervento è stato infatti censurato da più parti, sono state fatte interrogazioni parlamentari, sono sorti comitati e numerose trasmissioni televisive si sono occupate della questione. Era necessario quindi un documento «inoppugnabile» che mostrasse e che certificasse il buon lavoro eseguito e spazzasse via le critiche degli oppositori soprattutto facendo ricorso a documenti fotografici che potevano testimoniare l'insussistenza delle preoccupazioni che molti cittadini esprimevano e la strumentalità degli attacchi dei tantissimi oppositori al progetto,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la pubblicazione e diffusione dell'opuscolo informativo configuri una palese e manifesta violazione delle norme che regolano la campagna elettorale attuata con il palese scopo di fare propaganda della azione di governo della propria parte politica;

se non si ritenga di dover assumere le necessarie misure atte ad accertare i fatti e assicurare una equilibrata e corretta campagna elettorale.

(4-02234)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – La questione sollevata riguarda la pubblicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari, di un opuscolo informativo concernente gli interventi di ripascimento realizzati a difesa del tratto di spiaggia denominato «Poetto», che va da Cagliari a Quartu Sant'Elena, che avrebbe configurato una violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale.

Il corretto svolgimento della campagna elettorale sotto il profilo della comunicazione istituzionale è disciplinato dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che pone il divieto a tutte le amministrazioni pubbliche, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Nel caso in esame, l'applicazione della disposizione citata è da escludere in ragione del fatto che l'Amministrazione Provinciale di Cagliari non è stata interessata alla recente tornata di elezioni amministrative del 26 maggio 2002, avendo rinnovato i propri organi elettivi alle elezioni del 16 aprile 2000 e, pertanto, la stessa non era direttamente destinataria degli obblighi e dei vincoli previsti dalla legge per la campagna elettorale in argomento.

Si soggiunge, altresì, che alle predette elezioni non ha partecipato neanche il comune di Quartu Sant'Elena, rinnovato nella sua compagine amministrativa il 31 maggio 2001.

Ad ogni modo, si evidenzia che, in occasione delle elezioni amministrative del maggio dello scorso anno, il Ministero dell'interno ha diramato, in data 12 marzo 2002, apposita circolare volta a rammentare le disposizioni contenute nell'articolo 9 della citata legge e a sensibilizzare tutti i soggetti interessati al rispetto della medesima disposizione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(5 febbraio 2003)

VALLONE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

a far data dall'11 agosto 1998, il Sig. Danilo Neri, ventunenne residente a Vinovo in provincia di Torino, a causa di una tragica fatalità, rimaneva completamente paralizzato ed impedito financo nella capacità di respirare in modo naturale, tanto da essere costretto a vivere sotto la dipendenza di un respiratore;

negli ultimi quattro anni la Asl n. 8 di Nichelino ed il Consorzio intercomunale socio-assistenziale di zona – Cisa 12 garantivano al medesimo un ausilio domiciliare tanto infermieristico, quanto di cura alla persona per più di otto ore al giorno;

i coniugi Neri – padre barista e madre parrucchiera – si vedevano entrambi costretti a non abbandonare le proprie attività professionali, allo scopo di fronteggiare le continue spese per l'assistenza del figlio, per as-

sicurare al medesimo generi di conforto e mezzi idonei per il suo trasporto, oltre che per far fronte ad un mutuo acceso per l'acquisto di un appartamento ubicato al piano terreno e privo di barriere architettoniche;

successivamente alle dimissioni del giovane dal Cto di Torino, ove il medesimo veniva sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico, il ragazzo necessitava di assistenza continua ed intensiva tanto specialistica, quanto generica;

la Asl n. 8 di Nichelino effettuava tagli alle spese e in data 12 luglio comunicava alla famiglia Neri la sospensione dell'assistenza generica e la riduzione del servizio di assistenza sanitaria, riservando all'ausilio specialistico del ragazzo solo due ore al giorno al posto delle otto,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della drammatica situazione esposta in premessa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga il caso specifico un chiaro esempio di quanto delicato sia il problema, a livello nazionale, relativo alla assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti;

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, allo scopo di garantire l'ausilio domiciliare al giovane Danilo Neri, già così pesantemente segnato dalla vita a soli ventuno anni.

(4-02738)

(24 luglio 2002)

RISPOSTA. - La problematica relativa all'assistenza domiciliare destinata a persone non autosufficienti rappresenta uno degli obiettivi strategici del Piano sanitario nazionale per il triennio 2002-2004, in corso di approvazione.

Specificamente sull'assistenza domiciliare, si fa presente che è stata costituita una commissione ministeriale con l'obiettivo di individuare modelli e forme di assistenza sanitaria non ospedaliera e di creare una rete integrata di servizi domiciliari.

In particolare, sono state individuate le seguenti categorie di patologie (o fasi di patologie) da privilegiare nel riconoscimento del diritto all'assistenza domiciliare:

- 1) patologie in fase terminale in malati inguaribili che non rispondono più a trattamenti specifici;
- 2) fasi subacute di patologie croniche in malati critici/multiproblematici e/o non autosufficienti;
- 3) fasi acute gestibili a domicilio (ad es. dimissioni protette, chemioterapia);
- 4) patologie croniche e/o particolari condizioni di disagio sociale;
- 5) gravi disabilità.

In riferimento al caso citato nell'atto ispettivo, si rammenta che, per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei Servizi sanitari regionali.

Pertanto, pur riconoscendo la delicatezza del problema dell'assistenza domiciliare delle persone non autosufficienti, quale si manifesta a livello nazionale, si è costretti a rispondere ai quesiti contenuti nell'interrogazione in esame esclusivamente sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Piemonte, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Torino.

Queste ultime comunicano che, a partire dal maggio 2000, precedentemente «alle dimissioni del paziente dal Centro Riabilitazione funzionale del Presidio Ospedaliero CTO, i servizi di assistenza domiciliare della ASL n. 8 (Carmagnola-Chieri-Moncalieri-Nichelino), in accordo con i servizi sociali del Comune di Nichelino, si sono fatti carico, su specifico progetto, delle necessità del giovane paziente».

«La valutazione del relativo progetto da parte della Commissione multidisciplinare del Distretto sanitario di Nichelino ha permesso le dimissioni dall'ambiente ospedaliero, garantendo la continuità dell'assistenza nella fase intensiva post-dimissione».

L'attenzione principale è stata rivolta «agli aspetti di integrazione socio-sanitaria, attraverso l'assistenza tutelare»; allo stesso tempo, è stata curata la «soddisfazione delle richieste puramente sanitarie», quali le visite specialistiche, gli accessi delle infermiere professionali, la fornitura dei presidi sanitari.

«In occasione della rivalutazione da parte della Commissione multidisciplinare per il passaggio dalla fase di assistenza domiciliare intensiva alla fase di mantenimento e supporto alla famiglia, unicamente per i soli aspetti relativi all'assistenza tutelare, sono emerse delle difficoltà assistenziali da parte della famiglia stessa».

«L'ASL, in sintonia con i servizi sociali, ha rivalutato e riproposto il progetto, per i soli aspetti di assistenza tutelare, recependo alcune istanze e le osservazioni formulate, mantenendo l'intervento entro limiti di appropriatezza e congruità».

«Successivamente, il Direttore del Distretto di Nichelino, congiuntamente ai servizi sociali ed al padre del paziente, ha concordato il nuovo Piano assistenziale, con decorrenza dal 26 agosto 2002».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

VERALDI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che l'Azienda sanitaria locale n. 6 di Lamezia Terme, ha in corso di realizzazione una residenza sanitaria per anziani (R.S.A.) nel comune di San Mango d'Aquino,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che l'ASL n.6 nell'effettuare la liquidazione dell'indennità di esproprio di terreni su cui è sorta la R.S.A. ha omesso il pagamento dell'esproprio di una particella di mq 2.500 di terreno edificabile nei confronti del proprietario (come riportato da un articolo pubblicato su «Il Quotidiano» del 6 luglio 2001);

se sia vero che il fabbricato dopo essere stato ufficialmente inaugurato (sono stati portati nei locali gli anziani di San Mango d'Aquino alla presenza del Vescovo di Lamezia Terme) ha subito, durante l'inverno scorso, notevoli infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura a tetto piano con soprastante giardino pensile e dalle fondazioni, in quantità tali da rendere il fabbricato praticamente inagibile;

se sia vero che lo stabile pur trovandosi in condizioni di inagibilità è stato completamente arredato ed allo stato la gran parte degli stessi arredi è da sostituire perché gravemente danneggiata dalle infiltrazioni di acqua piovana;

se sia vero che la stessa A.S.L. n.6, invece di provvedere, attraverso i propri uffici, ad individuare le cause e le responsabilità della esecuzione precaria delle opere, ha in questi giorni provveduto a deliberare un ulteriore finanziamento di circa 1 miliardo di lire al fine di consentire il rifacimento della copertura dell'edificio con diversa tipologia edilizia. Con ciò rinunciando alla garanzia decennale che la normativa attuale prevede per le opere edili per difetto di costruzione;

se sia vero che è stata stipulata convenzione tra l'ASL n. 6 ed il Comune di San Mango d'Aquino con la quale viene affidata a quest'ultimo la gestione della suddetta R.S.A.. Ove ciò sia vero, quali verifiche siano state eseguite per accertare le capacità di detto comune ad assolvere alla gestione della struttura socio-sanitaria;

ove tali circostanze corrispondano a verità, quali iniziative si intenda adottare al riguardo.

(4-01085)

(12 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Per effetto della disciplina normativa contenuta nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», il Ministero della salute non ha oggi alcun potere di tipo organizzativo e gestionale nei riguardi dei servizi sanitari regionali.

Pertanto, si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della Regione Calabria, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro.

«Il Direttore Generale dell'ASL n. 6 di Lamezia Terme, in ordine alla interrogazione in oggetto indicata, ha precisato quanto segue:

il terreno espropriato, per consentire la costruzione della RSA nel Comune di S. Mango d'Aquino, è stato totalmente liquidato ed, in parti-

colare, il predetto Amministratore riferisce che, dal progetto approvato dal Genio Civile di Catanzaro risulta che la somma prevista per l'esproprio, inizialmente pari a lire 252.051.525, è stata elevata, con apposita perizia di variante, a lire 283.485.400, proprio per consentire il pagamento di tutto il terreno espropriato, ivi compresi i 2.500 mq precedentemente non valutati.

Relativamente ai pretesi gravi danni per infiltrazioni di acqua piovana, viene precisato che, a seguito di sopralluogo effettuato dai tecnici dipendenti da quella Azienda Sanitaria, è stato possibile constatare che sia l'edificio che gli arredi in esso contenuti non sono stati danneggiati; tutti i locali, infatti, all'atto del sopralluogo, si presentavano in buono stato di conservazione.

Il Direttore Generale riferisce che non corrisponde a verità che sia stato deliberato un ulteriore finanziamento di un miliardo per il rifacimento della copertura della struttura suddetta.

Per quanto concerne, infine, la stipula di una convenzione tra quell'Azienda ed il comune di S. Mango d'Aquino, per la concessione in comodato a detto Ente della Struttura Residenziale Sanitaria in parola, risulta approvato, con atto deliberativo n. 1269 del 23 agosto 2002, assunto dalla precedente Direzione Generale, uno schema di convenzione, mai firmato dalle parti e, pertanto, privo di qualsiasi efficacia».

Il Ministro della salute

SIRCHIA

(30 gennaio 2003)

VERALDI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'Amministrazione comunale di Catanzaro nell'ambito del progetto europeo – Fondi Strutturali Europei, QCS 2000 – 2006 è stata attivata dal Ministero della giustizia al fine della disponibilità alla realizzazione della Scuola di Formazione di Polizia penitenziaria nel territorio della città di Catanzaro;

che in esito alle richieste avanzate dal predetto Ministero, stante l'urgenza di avviare le procedure per la realizzazione della Scuola di che trattasi, in data 14 giugno 2000 è stata tenuta la Conferenza dei Servizi;

che in tale occasione, da parte dei rappresentanti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è stata evidenziata l'esigenza che l'area necessaria per la realizzazione dell'intervento abbia un'estensione di circa 8/10 ettari e risponda alle seguenti caratteristiche: facile aggregazione con il contesto urbano; natura geologica del terreno tale da contenere al massimo le spese per la sistemazione e le opere di fondazione; giacitura pianeggiante; facile interconnessione con l'esistente viabilità; lontananza da aree degradate e/o inquinanti; lontananza da ogni possibile situazione ingenerante pericolo alla sicurezza;

che l'intervento in questione è stato localizzato nell'ambito della vasta area sita in località S. Antonio, con la prescrizione che, in occasione dell'intervento di che trattasi, venga convenientemente risolto il problema dell'accessibilità e della funzionalità della maglia viaria, ovvero nell'ambito dell'area di località Scansinato;

che, con delibera del Consiglio comunale del 26 luglio 2001, l'area su cui realizzare la Scuola di Polizia penitenziaria è stata definitivamente individuata in conformità alla scelta del Ministero della giustizia in una delle aree indicate dai progettisti del nuovo Piano regolatore;

che, di recente, si è appreso che il Ministero della giustizia avrebbe deciso di realizzare in un'altra Regione – ossia a Catania – la scuola di formazione di Polizia penitenziaria;

che ciò sarebbe in contrasto con elementari principi di razionalità e di buona amministrazione, tenuto conto che il procedimento amministrativo di localizzazione dell'intervento nel territorio di Catanzaro era già pervenuto alla conclusione, in conformità alle richieste formulate dal Ministero della giustizia;

che non sono sopravvenuti fattori dirimenti tali da consigliare una diversa localizzazione,

si chiede di sapere:

se sia vera la notizia di una scelta diversa dell'area di realizzazione della scuola di formazione;

in caso affermativo, quali siano le motivazioni che starebbero a base di tale nuova opzione, che penalizzerebbe gravemente la Regione Calabria, afflitta da una pesante disoccupazione e dall'arresto dello sviluppo socio-economico.

(4-03228)

(24 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è l'ente responsabile per la realizzazione del progetto «Scuola di formazione per la Polizia penitenziaria», finanziato nell'ambito dell'Asse II, Misura 1 del Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia».

Il suddetto Programma operativo, cofinanziato dai fondi strutturali dell'Unione europea nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno per le regioni dell'Obiettivo I periodo 2000-2006, si propone, quale obiettivo generale, di determinare nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia attraverso interventi mirati, quelle condizioni fisiologiche di sicurezza pari o almeno paragonabili a quelle sussistenti nel resto del Paese e comunque sufficienti a incidere in modo strutturale e non contingente sul pesante *gap* che attualmente le caratterizza.

La strategia innovativa nella gestione delle tematiche di sicurezza e prevenzione introdotta dal PON Sicurezza 2000-2006, la cui Autorità di gestione è rappresentata dal Ministero dell'interno, ha previsto – fra le mi-

sure da realizzare – l'apertura di una Scuola di formazione per la Polizia penitenziaria nel contesto del territorio delle regioni dell'Obiettivo 1.

L'Amministrazione penitenziaria, in considerazione del fatto che i progetti finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea richiedono tempi rapidi di attuazione ed il rispetto di un cronogramma di spesa, con conseguente applicazione da parte della Commissione europea in caso di mancata liquidazione entro due anni dall'impegno di spesa, della regola del disimpegno automatico delle risorse finanziarie *ex* articolo 31, paragrafo 2, Reg. CE 1260/99, nell'aprile del 2000 avviava tempestivamente le procedure necessarie per la realizzazione della Scuola e nel mese di giugno dello stesso anno teneva con il comune di Catanzaro una conferenza di servizi per la scelta dell'area nella quale edificare la struttura.

Successivamente, il Consiglio comunale con delibera del 9 agosto 2000 segnalava che l'area indicata in sede di conferenza di servizi non era collegata con la maglia viaria e, pertanto, non risultava idonea per l'edificazione del complesso residenziale destinato alla formazione del personale.

Di conseguenza è stato richiesto al comune di Catanzaro di individuare diverse aree per consentire una scelta sulla base di opportune valutazioni effettuate sullo stato dei luoghi e dei collegamenti infrastrutturali.

Dopo reiterati solleciti, solo nel settembre 2001 il comune trasmetteva la delibera consiliare n. 54 del 26 luglio 2001 con cui venivano individuate quattro nuove aree nelle quali poteva essere edificata la Scuola.

Malgrado i sopralluoghi effettuati per individuare una zona idonea tra quelle selezionate, non si perveniva ad una scelta definitiva, in quanto le medesime non risultavano rispondenti alle caratteristiche richieste.

Pertanto, al fine di accelerare il processo di attivazione del centro di formazione, considerate le difficoltà riscontrate nella individuazione di un'area adeguata alla realizzazione del centro formativo in provincia di Catanzaro, onde evitare il definanziamento automatico del progetto da parte della Commissione europea, si è deciso di accantonare l'ipotesi di costruire *ex novo* una struttura, ed è stato richiesto al Dipartimento di pubblica sicurezza di valutare la possibilità di cedere una propria Scuola in una località nell'ambito delle Regioni dell'Obiettivo I, come stabilito dal complemento di programmazione del Programma Operativo in oggetto.

Da una recente ricognizione nelle strutture formative della Polizia di Stato, effettuata dalla Direzione degli Istituti di istruzione del Ministero dell'interno, è scaturita la possibilità di cedere un complesso residenziale sito in S. Pietro in Clarenza (Catania).

Allo stato è in via di ultimazione la procedura di cessione dell'immobile dal Dipartimento di pubblica sicurezza al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Tutto ciò per rendere possibile entro l'anno prossimo, nel rispetto del cronogramma, la ristrutturazione e l'attivazione del centro formativo per la Polizia penitenziaria.

Tuttavia, ove il comune di Catanzaro avesse interesse di realizzare una Scuola di formazione per la Polizia penitenziaria nel territorio di propria competenza, l'Amministrazione penitenziaria ha fatto presente che può essere disponibile a prendere in considerazione tale proposta, in quanto le strutture formative della stessa attualmente presenti nelle Regioni del Mezzogiorno non sono in grado di soddisfare a sufficienza il fabbisogno formativo del personale in servizio nelle suddette Regioni.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(1° febbraio 2003)
